



**Capitolato Speciale
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la
concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti
portuali nel Comune di Oristano**

**“Appalto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui
al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014”**



Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Definizioni.....	5
Art. 2 Oggetto del contratto	5
Art. 3 Importo a base di gara	7
Art. 4 Durata dell'appalto	8
Art. 5 Obiettivi.....	9
Art. 6 Canone dei servizi dei servizi di base	9
Art. 7 Corrispettivi dei servizi aggiuntivi.....	9
Art. 8 Gestione dei rifiuti del porto turistico di Torregrande	9
Art. 9 Subappalto.....	10
Art. 10 Obbligo di continuità dei servizi	11
Art. 11 Osservanza delle norme applicabili.....	11
Art. 12 Responsabilità dell'Appaltatore	11
Art. 13 Garanzia definitiva	12
Art. 14 Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro.....	13
Art. 15 Direttore dell'esecuzione del servizio	14
Art. 16 Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore	14
Art. 17 Domicilio dell'Appaltatore.....	14
Art. 18 Comunicazioni al Comune	15
Art. 19 Gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione	15
Art. 20 Criteri generali per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi accessori.....	16
Art. 21 Cooperazione	16
Art. 22 Destinazione dei rifiuti, costi di trattamento e premialità	16
Art. 23 Monitoraggio della quantità di rifiuti	17
Art. 24 Sede operativa.....	17
Art. 25 Veicoli	17
Art. 26 Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, indagini territoriali, consegne 19	
Art. 27 Condizioni della rete stradale e condizioni meteo.....	21
Art. 28 Personale, norme generali	22
Art. 29 Personale, norme tecniche organizzative.....	22
Art. 30 Reperibilità del personale	23
Art. 31 Stipulazione del contratto e spese contrattuali	23
Art. 32 Liquidazione dei corrispettivi.....	23
Art. 33 Invariabilità del corrispettivo e revisione	24
Art. 34 Vigilanza e controllo	24
Art. 35 Codice di comportamento.....	25
Art. 36 Penali	25
Art. 37 Risoluzione del contratto	25
Art. 38 Clausola risolutiva espressa.....	26
Art. 39 Effetti della risoluzione del contratto	27
Art. 40 Eccezione di inadempimento.....	27
Art. 41 Novazione soggettiva – Recesso	27
Art. 42 Esecuzione d'ufficio	27
Art. 43 Divieto di cessione del contratto	28
Art. 44 Spese contrattuali.....	28
Art. 45 Controversie	28
Art. 46 Restituzione di beni strumentali	28



Art. 47	Patto di integrità	28
Art. 48	Rinvio	28
PARTE II – NORME TECNICHE PER I SERVIZI DI BASE CON CORRISPETTIVO A CORPO		29
Art. 49	Suddivisione del territorio per i servizi di raccolta e trasporto (escluso lo spazzamento)	29
Art. 50	Raccolta domiciliare	29
Art. 51	Criteri per l'assegnazione dei contenitori per la raccolta domiciliare	29
Art. 52	Posizionamento dei contenitori	30
Art. 53	Raccolta di rifiuti abbandonati nelle vicinanze dei contenitori	30
Art. 54	Programmazione	30
Art. 55	Organizzazione delle principali raccolte differenziate	31
Art. 56	Conteggio dei prelievi dei rifiuti	31
Art. 57	Raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di parchi e giardini (rifiuti vegetali)	32
Art. 58	Raccolta domiciliare su chiamata e trasporto di rifiuti ingombranti, dei RAEE e dei rifiuti tessili	32
Art. 59	Raccolta e trasporto di rifiuti di origine tessile e indumenti	32
Art. 60	Raccolta e trasporto di pile, farmaci e rifiuti T/F	33
Art. 61	Gestione del centro comunale di raccolta (CCR)	33
Art. 62	Gestione delle ecomobili	35
Art. 63	Raccolta e trasporto dei rifiuti dei mercati	36
Art. 64	Raccolta e trasporto dei rifiuti di fiere, sagre, feste e manifestazioni	36
Art. 65	Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali	37
Art. 66	Raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni	38
Art. 67	Raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di parchi e giardini (rifiuti vegetali) per utenze non domestiche selezionate	38
Art. 68	Lavaggio di contenitori presso utenze pubbliche	38
Art. 69	Indicazioni generali per lo spazzamento manuale e lo spazzamento misto	38
Art. 70	Spazzamento misto	40
Art. 71	Spazzamento manuale	40
Art. 72	Svuotamento dei cestini gettacarte	40
Art. 73	Controllo del territorio	40
Art. 74	Pulizia e spurgo di sistemi di deflusso di acque bianche	41
Art. 75	Diserbo	42
Art. 76	Monitoraggio dei conferimenti e della qualità dei rifiuti	42
Art. 77	Redazione del bilancio sociale e ambientale del servizio	43
Art. 78	Redazione della carta dei servizi	43
Art. 79	Servizio informativo telefonico	44
Art. 80	Campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti	44
Art. 81	Informazioni al pubblico sull'andamento del servizio	46
Art. 82	Autocompostaggio	46
PARTE III – NORME TECNICHE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI CON CORRISPETTIVO A MISURA		47
Art. 83	Rimozione di rifiuti abbandonati (discariche abusive)	47
Art. 84	Lavaggio di cassonetti	47
Art. 85	Altri servizi con corrispettivo a misura	47
PARTE IV – VARIANTI MIGLIORATIVE		48
Art. 86	Varianti migliorative	48



PARTE V – ALLEGATI.....	48
Allegato 1 – Quantità di rifiuti raccolti.....	48
Allegato 2 – Penali	48
Allegato 3 – Patto di integrità.....	48
Allegato 4 – Aree omogenee e relativi dettagli sui servizi.....	48
Allegato 5 – Gestione dei rifiuti del porto turistico di Torregrande	48



PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s. m. e i., ai fini del Capitolato, si intende per:

- a) **Comune:** il Comune di Oristano, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice;
- b) **Appaltatore:** il soggetto aggiudicatario della procedura per l'affidamento del presente appalto;
- c) **Concessionario:** il soggetto affidatario dei servizi di gestione dei rifiuti del porto turistico di Torregrande;
- d) **Codice:** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e s. m. e i.;
- e) **T.U.A.:** decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s. m. e i.;
- f) **T.U.E.L.:** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e s. m. e i.;
- g) **Capitolato:** il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- h) **contratto:** il contratto di appalto stipulato tra il Comune e l'Appaltatore;
- i) **rifiuti o rifiuti urbani:** i rifiuti di cui all'art. 184, comma 2, del T.U.A.;
- j) **utente:** persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze e, in generale, persona fisica o giuridica che utilizza i servizi che costituiscono l'oggetto del presente appalto;
- k) **utenza:** unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, a una persona fisica o giuridica ovvero a un utente;
- l) **utenza domestica:** utenza posseduta o detenuta, a qualsiasi titolo, da un individuo o da famiglie;
- m) **utenza non domestica:** utenza posseduta o detenuta, a qualsiasi titolo, da operatori economici operanti nei settori artigianale, commerciale, industriale, dei servizi, dell'agricoltura oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti e ogni altro soggetto diverso dall'utenza domestica al quale devono essere erogati i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- n) **servizi di base:** prestazioni elencate nell'Art. 2, comma 4, svolte obbligatoriamente da parte dell'Appaltatore e remunerate con l'importo contrattuale a corpo;
- o) **servizi aggiuntivi:** prestazioni attingibili tra quelle elencate nell'Art. 2, comma 5, svolte dall'Appaltatore su richiesta del Comune e remunerate come indicato all'Art. 7;
- p) **raccolta domiciliare:** raccolta eseguita presso l'utenza con l'assegnazione di contenitori a uso esclusivo della stessa o con il prelievo diretto dei rifiuti;
- q) **raccolta stradale:** raccolta eseguita con contenitori posti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico accessibili alla generalità degli utenti;
- r) **centro comunale di raccolta o CCR:** il centro comunale di raccolta che sarà gestito dall'Appaltatore secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*) e s. m. e i. e del Capitolato;
- s) **rifiuto urbano residuo o RUR:** il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
- t) **TARI:** la tassa sui rifiuti di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*);
- u) **PEF:** piano economico finanziario redatto secondo le disposizioni della L. 147/2013, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*) e del Regolamento comunale sulla TARI;
- v) **rientri:** i contributi ottenuti dai consorzi della filiera del CONAI e tutti gli altri ricavi conseguenti alla cessione di rifiuti a terzi da parte del Comune;
- w) **progetto:** il progetto dei servizi in appalto

Art. 2 Oggetto del contratto

1. Il Capitolato fa parte del progetto, redatto ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e seguenti, del Codice e avente per oggetto lo svolgimento in appalto nel territorio del Comune di Oristano dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, così come definiti e classificati dal secondo comma dell'articolo 184 del T.U.A., nonché dei connessi servizi accessori di igiene urbana. I servizi di cui al Capitolato competono al Comune con diritto di privativa ai sensi dell'articolo 198 del T.U.A. Le prestazioni oggetto del presente appalto



devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto e negli allegati al progetto, nel Capitolato e negli allegati al Capitolato nonché nella restante documentazione di gara.

2. I servizi conferiti in appalto riguardano la raccolta e il trasporto, presso impianti di trattamento individuati conformemente all'Art. 22, dei rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche e dei rifiuti assimilati agli urbani provenienti da utenze non domestiche nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del T.U.A., i rifiuti assimilati sono definiti come tali nel regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 17 del 21 febbraio 2013.

3. I servizi conferiti in appalto si suddividono in servizi di base che hanno corrispettivo a corpo e in servizi aggiuntivi che hanno corrispettivo a misura.

4. Fatta salva la descrizione puntuale relativa allo svolgimento delle prestazioni, contenuta nel progetto e negli Allegati al progetto, nel Capitolato e negli Allegati al Capitolato, i servizi di base con corrispettivo a corpo conferiti in appalto sono i seguenti:

- a) programmazione dei servizi;
- b) gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione;
- c) monitoraggio della quantità di rifiuti urbani;
- d) indagini territoriali;
- e) fornitura e consegna di attrezzature e di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- f) raccolta dei rifiuti urbani;
- g) raccolta dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni;
- h) trasporto dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento;
- i) conteggio dei prelievi dei rifiuti;
- j) gestione del centro comunale di raccolta (CCR);
- k) raccolta e trasporto dei rifiuti di eventi, quali i mercati, le fiere, le sagre, le feste e le manifestazioni;
- l) lavaggio di contenitori presso utenze pubbliche;
- m) spazzamento manuale e spazzamento meccanizzato;
- n) svuotamento dei cestini gettacarte;
- o) pulizia e spurgo di pozzetti e caditoie stradali;
- p) diserbo;
- q) servizi accessori di igiene urbana;
- r) monitoraggio dei conferimenti e della qualità dei rifiuti urbani, controllo dell'igiene urbana sul territorio, videocontrollo;
- s) redazione della carta dei servizi;
- t) redazione del bilancio ambientale e sociale del servizio;
- u) servizio informativo telefonico;
- v) redazione e consegna al Comune e agli utenti del calendario dei servizi;
- w) informazione agli utenti sui servizi oggetto del presente appalto;
- x) campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- y) informazioni al pubblico sull'andamento dei servizi oggetto del presente appalto;
- z) trasporto dei rifiuti alla destinazione finale per il trattamento specifico;
- aa) ogni altra prestazione non rientrante tra i servizi aggiuntivi richiesta nel Capitolato e negli atti della procedura di gara.

5. I servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura conferiti in appalto sono quelli richiesti dal Comune, attingendo al seguente elenco:

- a) rimozione di rifiuti abbandonati (discariche abusive);
- b) lavaggio dei contenitori;
- c) integrazioni ai servizi di base disposte ai sensi dell'art. 22 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*);
- d) trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi.

Per le modalità di svolgimento dei servizi aggiuntivi conferiti in appalto e consistenti in integrazioni dei servizi di base, si fa riferimento al progetto e agli Allegati al progetto, al Capitolato e agli Allegati al Capitolato. Per le modalità di svolgimento degli altri servizi aggiuntivi conferiti in appalto, si fa riferimento alla Parte IV.

6. Costituiscono oggetto del contratto anche i servizi di gestione dei rifiuti del porto di Torregrande di cui all'Art. 8. Per i predetti servizi, si applicano l'Art. 8, l'Allegato 5, le altre disposizioni del Capitolato in quanto compatibili e le norme di legge vigenti in materia.

7. Il Comune può richiedere per iscritto all'Appaltatore l'attivazione dei servizi aggiuntivi conferiti in appalto specificando il tipo di prestazione, l'area territoriale di riferimento, le utenze interessate e il termine entro il quale i servizi devono essere svolti.

8. Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto e di requisiti per l'aggiudicazione del



servizio si fa rinvio al bando di gara e al relativo disciplinare, nonché ai relativi allegati.

9. L'Appaltatore è obbligato a adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza del progetto, delle norme del Capitolato, dei suoi allegati, degli altri documenti facenti parte del progetto, dell'offerta presentata in sede di gara, del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

10. A titolo meramente conoscitivo e privo di rilevanza contrattuale, le quantità di rifiuti raccolte nel territorio comunale per ciascun tipo di frazione merceologica sono indicate nell'Allegato 1 al Capitolato.

Art. 3 Importo a base di gara

1. Il servizio è svolto e contabilizzato a corpo e, limitatamente ai servizi aggiuntivi indicati nell'Art. 2, comma 5 e attivabili solo su richiesta del Comune, a misura.

2. L'importo contrattuale dei servizi conferiti in appalto, vincolante per le parti e soggetto a modifiche nel corso della vigenza del contratto esclusivamente al ricorrere dei presupposti e delle condizioni contenute nel comma 8 del presente articolo e nell'Art. 33 disciplinante la revisione dei prezzi, è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso di gara formulato dal concorrente dichiarato aggiudicatario sull'importo a base di gara fissato in **euro 42.791.253,33** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

- a) servizi di base con corrispettivo a corpo del contratto di appalto per sette anni, euro 31.530.397,19 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- b) servizi di base con corrispettivo a corpo del contratto di appalto per l'eventuale estensione di due anni della durata del contratto, euro 9.008.684,91 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- c) servizi di base con corrispettivo a corpo del contratto di appalto per sei mesi di eventuale proroga tecnica, euro 2.252.171,23 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo a base di gara per il contratto di concessione è di **euro 131.100,00** al netto di IVA, così suddiviso:

- a) servizi di base del contratto di concessione per sette anni, euro 96.600,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- b) servizi di base del contratto di concessione per l'eventuale estensione di due anni della durata del contratto, euro 27.600,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- c) servizi di base del contratto di concessione per sei mesi di eventuale proroga tecnica, euro 6.900,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'aggiudicatario riconosce al Comune di Oristano una quota almeno del **10% (soggetta a rialzo)** del corrispettivo fatturato per l'esecuzione del contratto di concessione per i servizi resi presso il Porto turistico di Torregrande, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

3. L'importo contrattuale, così come definito al comma 2, costituisce il corrispettivo delle sole prestazioni svolte e contabilizzate a corpo. La contabilizzazione delle prestazioni svolte a misura è disciplinata dall'Art. 7 e, quale corrispettivo per il loro svolgimento, all'Appaltatore è corrisposto il prodotto tra il rispettivo prezzo contrattuale e le quantità di ogni servizio effettivamente rese, calcolate con l'unità di misura rispettivamente indicata per ogni servizio. Il valore massimo dei servizi aggiuntivi, stimato pari ad **€ 665.000,00** al netto di IVA, non assoggettato a ribasso, così suddiviso:

- a) servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura del contratto di appalto per sette anni, euro 490.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- b) servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura del contratto di appalto per l'eventuale estensione di due anni della durata del contratto, euro 140.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- c) servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura del contratto di appalto per sei mesi di eventuale proroga tecnica, euro 35.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

4. L'elenco dei prezzi di cui all'Allegato 7 al progetto indica i prezzi unitari dei servizi aggiuntivi. Per i servizi aggiuntivi, ciascuno dei prezzi indicati nell'Allegato 7 al progetto costituisce la base di gara su cui sarà applicato il ribasso formulato dal concorrente risultato aggiudicatario, determinando, in tal modo, l'elenco dei prezzi contrattuali per le prestazioni da svolgersi a misura.

5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato determinato utilizzando i dati di cui al D.D. n. 70 del 1 agosto 2017 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente per oggetto la determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del settore privato con decorrenza dai mesi di



gennaio, febbraio, aprile e dicembre 2017, da gennaio e ottobre 2018, nonché da gennaio e marzo 2019.

6. L'importo degli oneri, diversi da quelli derivanti dall'attuazione del DUVRI, previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), indicati nel Progetto, sono quelli presumibilmente derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nel Progetto sono a carico dell'Appaltatore e remunerati con il corrispettivo contrattuale.

7. L'importo a base di gara include e remunera tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto, inclusi anche i costi per le offerte migliorative proposte dal concorrente in sede di gara, l'utile, le spese generali, le spese per la salute e la sicurezza del lavoro, le spese per imprevisti, le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei mezzi e delle opere necessarie all'esecuzione dell'appalto.

8. Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestica (famiglie) e non domestica (operatori economici nei settori, a titolo esemplificativo, industriale, artigianale, agricolo, commerciale, dei servizi, ecc.) sono elencate rispettivamente nell'Allegato 1 al progetto e nell'Allegato 2 al progetto. Tali elenchi sono solo indicativi. L'Appaltatore è tenuto, quindi, a eseguire i servizi, per il corrispettivo offerto in sede di gara, anche qualora il numero reale di utenze domestiche e non domestiche sia maggiore, nel limite del dieci per cento, dei valori indicati nell'Allegato 1 al progetto e nell'Allegato 2 al progetto. Allo stesso modo, anche uno scostamento per difetto entro il dieci per cento non determina revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale. Nel caso di scostamenti oltre il limite indicato, il corrispettivo è adeguato in proporzione al numero delle maggiori o minori utenze per la quantità eccedente il dieci per cento. La revisione del corrispettivo può avere luogo su istanza di una parte e, a seguito di istruttoria eseguita dal Comune, ove ne ricorrano i presupposti, decorre dalla data dell'istanza. Lo scostamento è valutato come media delle utenze (congiuntamente domestiche e non domestiche) da servire, calcolata con riferimento a tutto il territorio del Comune.

Art. 4 Durata dell'appalto

1. L'appalto ha durata di sette anni (84 mesi) dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del Codice. Prima della scadenza del contratto, il Comune può esercitare l'opzione di estendere la durata dell'appalto per ulteriori due anni (24 mesi) agli stessi prezzi, patti e condizioni. L'esercizio dell'opzione è comunicato per iscritto all'Appaltatore con un preavviso di sei mesi prima della scadenza del contratto. L'Appaltatore è tenuto a accettare l'estensione della durata del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Resta inteso, che è facoltà del Comune non esercitare l'opzione di estendere la durata del contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non esercitare l'opzione.

2. I servizi di base di raccolta e trasporto dei rifiuti con corrispettivo a corpo devono essere completamente avviati entro quattro mesi dalla data della stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua anticipata esecuzione. Le indagini territoriali devono essere completate entro un mese dalla data della stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua anticipata esecuzione. A decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà predisporre tutti gli apprestamenti necessari a attivare il servizio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'individuazione della sede, la distribuzione del calendario di raccolta e dei contenitori, domestici e non, il passaggio del personale, la predisposizione e definizione del PEF 2020, ecc. A tal fine, l'Appaltatore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione, un dettagliato cronoprogramma attuativo delle fasi sopra riportate.

3. Il servizio di base con corrispettivo a corpo riferito alla carta dei servizi deve essere svolto entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.

4. Il servizio informativo telefonico di base con corrispettivo a corpo deve essere attivato entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.

5. I servizi di base con corrispettivo a corpo riferiti alle campagne di comunicazione e di informazione devono essere eseguiti secondo il cronoprogramma che sarà concordato in ciascun anno dell'appalto con il Comune.

6. I servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall'Appaltatore solo se il Comune ne fa richiesta scritta. In caso di richiesta, i predetti servizi devono essere prestati entro le scadenze indicate dal Comune.

7. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta



e trasporto dedotti nell'oggetto del presente appalto, secondo la scadenza indicata nel comma 2 del presente articolo.

8. Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. La proroga può avere una durata massima di sei mesi. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga.

Art. 5 Obiettivi

1. Con il presente appalto, il Comune si prefigge di raggiungere almeno i seguenti obiettivi:
 - a) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del T.U.A.;
 - b) cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
 - c) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;
 - d) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
 - e) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
 - f) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di trattamento;
 - g) attivare un servizio di raccolta idoneo alla misurazione dei rifiuti conferiti per la introduzione della TARI puntuale;
 - h) ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - i) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
 - j) migliorare il decoro urbano;
 - k) ridurre le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;
 - l) raggiungere una percentuale annua di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a decorrere dall'inizio del tredicesimo mese dall'effettivo avvio del servizio, almeno del 81% in ogni anno di appalto.

L'operato dell'Appaltatore deve essere organizzato per il conseguimento dei predetti obiettivi.

2. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è applicata la normativa vigente della Regione Sardegna.

Art. 6 Canone dei servizi dei servizi di base

1. I servizi di base, così come elencati all'Art. 2, comma 4, obbligano l'Appaltatore a dar corso alle relative prestazioni e sono remunerati esaurientemente con l'importo contrattuale a corpo.

Art. 7 Corrispettivi dei servizi aggiuntivi

1. I corrispettivi dei servizi aggiuntivi sono calcolati moltiplicando i prezzi unitari di cui all'elenco dei prezzi riportati nell'Allegato 7 al progetto, dedotto il ribasso offerto in sede di gara, per le unità delle corrispondenti prestazioni effettivamente svolte.
2. Il Comune ha la facoltà di non richiedere servizi aggiuntivi. Nel caso in cui il Comune non richieda servizi aggiuntivi, all'Appaltatore non spettano indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo.

Art. 8 Gestione dei rifiuti del porto turistico di Torregrande

1. Rientra nell'oggetto del contratto la gestione dei rifiuti prodotti nel porto turistico di Torregrande. Essa è affidata dal Comune con la presente procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (*Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*).
2. La gestione dei rifiuti prodotti nel porto turistico di Torregrande è svolta in regime di concessione conformemente a quanto indicato nell'Allegato 5 al Capitolato.
3. Il concessionario si remunera con l'applicazione delle tariffe unitarie, sottratto il ribasso in sede di gara, indicato nella tabella che segue. Le tariffe sono rimosse direttamente dal concessionario dagli utenti del porto turistico di Torregrande.



Tipo di unità	lunghezza	tariffa annua per unità omologate fino a dodici passeggeri	tariffa annua per unità omologate per oltre dodici passeggeri
Unità da diporto stanziali. Per unità stanziali si intendono quelle con posto di ormeggio fisso nel marina di Torregrande per una durata complessiva superiore a sette giorni nell'anno solare	lunghezza fuori tutto fino a m 4,99	€ 20,00	€ 30,00
	lunghezza fuori tutto compresa tra m 5,00 e m 9,99	€ 30,00	€ 45,00
	lunghezza fuori tutto uguale o superiore a m 10,00	€ 50,00	€ 75,00
Unità da diporto che scalano occasionalmente il marina di Torregrande	lunghezza fuori tutto fino a m 4,99	€ 3,00	€ 4,50
	lunghezza fuori tutto compresa tra m 5,00 e m 9,99	€ 4,00	€ 6,00
	lunghezza fuori tutto compresa tra m 10,00 e m 14,99	€ 5,00	€ 7,50
	lunghezza fuori tutto uguale o superiore a m 15,00	€ 10,00	€ 15,00
Tipo di unità		tariffa annua	
Unità da pesca stanziali		€ 5,00 per tonnellata di stazza lorda. La tariffa totale annua in ogni caso non può essere superiore a € 100,00	

Tabella 1

4. La concessione è regolata dalla normativa applicabile in materia, dalle disposizioni contenute nell'Allegato 5 al Capitolato e, in quanto compatibili, dal presente articolo e dalle altre disposizioni del presente Capitolato.5 al Capitolato

5. Si rimarca che per la subconcessione si applica l'art. 174 del Codice.

6. A partire dal quarto anno del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5, del Codice, possono essere richiesti aggiornamenti organizzativi dei servizi che non alterano la natura generale della concessione stessa. L'eventuale integrazione delle tariffe per la remunerazione del concessionario può determinare un incremento del valore della concessione iniziale inferiore al dieci per cento dello stesso. Il concessionario accetta di svolgere gli aggiornamenti alle predette condizioni.

Art. 9 Subappalto

1. Il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 105 del Codice. L'Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente subappaltare.

2. Il Comune paga all'Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore.

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

4. Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, il concorrente che intende ricorrere al subappalto deve indicare in sede di offerta la terna di subappaltatori.



Art. 10 Obbligo di continuità dei servizi

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del T.U.A.
2. I predetti servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune può sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio con il totale e completo recupero dei costi e dei conseguenti danni a carico dell'Appaltatore.
3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*) e s. m. e i. È fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 11 Osservanza delle norme applicabili

L'Appaltatore è tenuto a:

- a) osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del Capitolato nonché le norme che disciplinano la materia inerente all'oggetto e alla natura dell'appalto;
- b) adempiere gli obblighi che sono eventualmente posti da norme future, senza nulla pretendere, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale riconoscimento, ove ne ricorrano i presupposti di legge, di un'eccessiva onerosità sopravvenuta;
- c) osservare il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e il regolamento sulla TARI approvati dal Comune nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorità competenti attinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) eseguire gli ordini inerenti alle prestazioni oggetto dell'appalto che sono emanate dal Comune.

Art. 12 Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile:

- a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, della diligente custodia dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;
- b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle prestazioni.

2. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) fornire ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per:
 - 1) la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del T.U.A. A tal proposito, l'Appaltatore è tenuto a compilare ogni anno, in nome e per conto del Comune, il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 70 (*Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale*). L'Appaltatore deve compilare il MUD secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e presentarlo al Comune entro il decimo giorno antecedente la scadenza fissata per Legge per la presentazione alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Dopo la validazione del Comune, l'Appaltatore provvede alla presentazione del MUD alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro la scadenza di Legge. L'Appaltatore deve compilare il MUD inserendo anche le informazioni e i dati relativi ai rifiuti raccolti presso i centri comunali di raccolta;
 - 2) la compilazione in nome e per conto del Comune del portale SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) Sardegna con i dati dei rifiuti raccolti in esecuzione del presente appalto. Dieci giorni prima della compilazione, l'Appaltatore trasmette i dati da inserire nello stesso al Comune per la validazione;
 - 3) la predisposizione del prelievo tributario per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto;
- b) adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
- c) adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose, alla salute pubblica e all'ambiente;
- d) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da presentare al Comune prima della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:



- 1) verso terzi. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per ogni sinistro;
 - 2) verso il Comune. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dai Comuni a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia all'Appaltatore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;
 - 3) verso i prestatori di lavoro. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila/00) per ciascun prestatore di lavoro;
 - 4) per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).
3. L'Appaltatore deve, inoltre, stipulare una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (incendio, furti, atti vandalici, danni a terzi, persone e cose) con riferimento ai contenitori impiegati per i differenti servizi, assicurando l'immediata sostituzione dei contenitori medesimi.

Art. 13 Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità e nella misura previste dall'articolo 103 del Codice. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Comune ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dal Comune, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Tranne che nelle ipotesi previste dal successivo Art. 37, commi 8 e 9, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, il Comune è esentato dalla dimostrazione del danno subito. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione



definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8. In caso di contratti di servizi soggetti a verifica di conformità, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 14 Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa vigente sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

2. L'Appaltatore ha l'onere di procurare e fornire al proprio personale i dispositivi personali di protezione in sintonia con le valutazioni dallo stesso effettuate, il D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. e la normativa applicabile.

3. L'Appaltatore deve fornire un'adeguata formazione alla propria forza lavoro sulla prevenzione dei rischi specifici connessi alle prestazioni oggetto del presente appalto. La formazione deve essere organizzata periodicamente nell'intero corso di vigenza del contratto.

4. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati devono rispettare le normative di sicurezza (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice della strada).

5. L'Appaltatore è reso edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni da eseguire (elenco esemplificativo non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici patogeni;
- b) presenza di materiali a rischio infettivo;
- c) raccolta di rifiuti di natura organica;
- d) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico, quali strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali alberati, strade sconnesse, ecc.;
- e) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento su strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico, ecc.;
- f) presenza di materiali pericolosi quali olii, pile, batterie, vernici, farmaci, RAEE, ecc.;
- g) presenza o utilizzo di materiali chimici quali i prodotti usati per la disinfezione o la sanificazione o la disinfezione;
- h) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, quali siringhe, vetro, metalli, ecc.;
- i) presenza di materiali a rischio d'incendio quali carta, plastica, ecc.;
- j) presenza di materiali di dimensioni ingombranti con peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- k) presenza di polveri dovuta, per esempio, allo spazzamento delle strade o al traffico veicolare;
- l) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- m) rischi derivanti dalle condizioni atmosferiche e climatiche;
- n) rischi derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti di trattamento;
- o) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- p) presenza nelle vie, nelle piazze e nelle aree di attrezzature, impianti e elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

4. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto o prima dell'inizio della sua anticipata esecuzione, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, deve:

- a) dimostrare di avere redatto il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione deve essere consegnata, in copia, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e deve poter essere visionata successivamente dal Comune in qualunque momento nel corso dell'appalto;



- b) esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (quali, per esempio, RSPP, RLS, SPP, medico competente), comprensivo di nominativi e recapiti;
 - c) dimostrare l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza del lavoro e presentare il piano di formazione futura. L'Appaltatore, a semplice richiesta, deve consentire in qualsiasi momento al Comune di visionare la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.
5. L'Appaltatore e il Comune si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al miglioramento degli *standard* di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione connesse ai rischi del lavoro.

Art. 15 Direttore dell'esecuzione del servizio

1. Il Comune, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, identifica il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice.
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'Appaltatore e il Comune, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività demandate dal Comune che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni e il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla Legge.
3. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal Capitolato, il direttore dell'esecuzione fissa all'Appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio e i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente Capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 36.
4. L'Appaltatore è obbligato a eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e, in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Art. 16 Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore

1. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione, notifica il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità e di esperienza, responsabile dell'appalto (di seguito indicato come "responsabile") al quale competono la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle comunicazioni al Comune relative alla loro esecuzione. Il responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e essere munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore per le finalità dell'appalto.
2. Il responsabile deve poter essere contattabile dal Comune, oltre che al domicilio eletto dall'Appaltatore, anche tramite telefono fisso, telefono mobile, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.
3. In caso di impedimento o di assenza del responsabile, l'Appaltatore è tenuto a nominare un sostituto e a notificarne il nominativo e i recapiti al Comune.
4. Il responsabile deve dare adeguate, complete e esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento e azione a ciò necessari.
5. In caso di comprovata inidoneità del responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune, lo stesso deve essere sostituito entro dieci giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Sulle eventuali controdeduzioni valuta il Comune al cui insindacabile giudizio l'Appaltatore è tenuto a adeguarsi.

Art. 17 Domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto a eleggere domicilio speciale per l'appalto e a comunicarlo al Comune dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione, indicando indirizzo, telefono, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.
2. Al domicilio eletto dall'Appaltatore sono recapitate tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto.



Art. 18 Comunicazioni al Comune

1. Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore, inerenti l'esecuzione dell'Appalto, devono pervenire presso il Comune, al direttore dell'esecuzione del contratto e al responsabile del procedimento.
2. Le comunicazioni avvengono tramite la piattaforma *web based* di cui all'Art. 19 o tramite PEC.

Art. 19 Gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione

1. Ai fini dell'informazione sull'andamento dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a rendere accessibile costantemente al Comune con codice identificativo e *password* personalizzati una piattaforma *web based* contenente almeno:

- a) area per le comunicazioni tra Appaltatore e Comune;
- b) numero e tipo di utenze servite;
- c) numero di abitanti serviti;
- d) estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata;
- e) quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto (come identificato dai codici EER, compresi i RAEE, i rifiuti ingombranti e i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani), della frequenza e della modalità di raccolta (domiciliare, centro comunale, ecc.), del tipo di utenza (domestica e non domestica);
- f) costi di trattamento unitari e complessivi per ciascun tipo di rifiuto;
- g) rientri unitari e complessivi derivanti dalla cessione di ciascun tipo di rifiuto;
- h) flussi giornalieri di utenti e di materiali nel centro comunale di raccolta;
- i) tipo e frequenza dei disservizi verificatisi;
- j) numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione di rifiuti specificamente individuati;
- k) destinazioni delle frazioni di rifiuti raccolte corredate con i dati sui pesi dei rifiuti conferiti e accettati dal ricevente con indicazione del livello di purezza dei rifiuti differenziati;
- l) dati sull'autocompostaggio e sul compostaggio di comunità (quali numero di compostatori, quantità di rifiuti trattate, sistemi di compostaggio utilizzati, ecc.);
- m) l'elenco aggiornato del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi indicante il nominativo, l'inquadramento contrattuale e la mansione;
- n) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nello svolgimento delle prestazioni, di eventuali fatti accidentali accaduti, di eventuali atti vandalici rilevati;
- o) gli interventi di carattere straordinario eventualmente eseguiti, con l'indicazione precisa e dettagliata di personale, veicoli, mezzi, contenitori e attrezzature impiegati e delle motivazioni;
- p) la rendicontazione informatizzata degli spostamenti dei veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto e dei veicoli adibiti agli spazzamenti, lavaggio cassonetti, lavaggio strade, ecc., secondo le rilevazioni di cui all'Art. 25.

La piattaforma *web based* deve essere attivata entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua anticipata esecuzione. La predetta piattaforma deve contenere ogni altra informazione che possa consentire al Comune un monitoraggio costante e una rappresentazione completa, esaustiva e veritiera dell'andamento dell'appalto. I dati riferiti agli spostamenti dei veicoli devono essere aggiornati in tempo reale o, comunque, entro trentasei ore dalla fine del turno di lavoro che li ha generati. Gli altri dati devono essere aggiornati con cadenza almeno mensile entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata. In tali casi, è necessario che l'Appaltatore informi senza indugio il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento. I dati devono potere essere estratti in file editabili, tipo *word* e *excel*. La piattaforma *web based* deve essere interoperabile con l'applicativo *software* già in uso presso il Comune e, cioè, deve potere essere integrata con le funzionalità dell'applicativo *software* già in uso presso il Comune.

2. L'Appaltatore deve presentare al Comune, entro la fine del sesto mese dalla stipulazione del contratto e, successivamente, ogni sei mesi, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è terminato il semestre di riferimento, una relazione, datata e sottoscritta dal responsabile, riepilogativa delle attività eseguite nel semestre, recante l'analisi delle informazioni e dei dati forniti tramite il *data base* indicato al comma 1, evidenziando anche i risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata, di produzione totale di rifiuti urbani e per singole frazioni merceologiche e di gradimento e fruibilità dei servizi da parte degli utenti. L'Appaltatore, nella relazione, è tenuto a indicare, inoltre, tutte le informazioni previste dal paragrafo 4.4.7 dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*) e a presentare eventuali proposte riferite a possibili interventi da avviare nel semestre successivo al



fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, senza poter richiedere, comunque, maggiori compensi, poiché tali interventi si intendono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. L'Appaltatore deve essere disponibile, inoltre, a intervenire alle riunioni che il Comune si riserva di convocare per comunicazioni, richieste, verifiche e approfondimenti sull'esecuzione dell'appalto.

Art. 20 Criteri generali per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi accessori

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire i servizi di raccolta e trasporto e i servizi accessori:
 - a) con la massima cura e puntualità;
 - b) con la diligenza richiesta per assicurare le migliori condizioni di protezione dell'ambiente e della salute pubblica e di fruibilità da parte degli utenti.
2. I servizi di raccolta e trasporto e i servizi accessori sono eseguiti sia per la popolazione insediata all'atto della sottoscrizione del contratto sia per quella ulteriore che eventualmente si insedierà in futuro. Variazioni della popolazione, che si verifichino dopo la sottoscrizione del contratto, in aumento o in diminuzione, in ragione del dieci per cento, non danno luogo a revisioni o a variazioni del corrispettivo contrattuale.
3. Le modalità di svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto e dei servizi accessori e i relativi *standard* qualitativi e quantitativi sono descritti nel progetto, negli Allegati al progetto, nel Capitolato e negli Allegati al Capitolato.

Art. 21 Cooperazione

1. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) segnalare al Comune circostanze e fatti riferiti a:
 - 1) impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi;
 - 2) qualsiasi altra irregolarità quale, a titolo esemplificativo, abbandono di rifiuti, uso improprio dei cassonetti e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, conferimento di rifiuti esclusi dal servizio, altri conferimenti scorretti, ecc.;
 - b) fornire tutte le informazioni utili in suo possesso per l'individuazione del responsabile dei predetti impedimenti e irregolarità, coadiuvando l'opera della Polizia Locale.
2. Qualora l'Appaltatore individui rifiuti abbandonati, ha l'obbligo di segnalarne l'ubicazione al Comune.
3. L'Appaltatore è tenuto a un'ispezione visiva dei rifiuti all'atto della raccolta. In presenza di contenitori (sacchi, mastelli, cassonetti carrellati, ecc.) con rifiuti diversi da quelli ai quali i medesimi contenitori sono dedicati, l'Appaltatore non deve provvedere al prelievo dei rifiuti, ma deve apporre sui contenitori un adesivo di non conformità. Il formato e il testo dell'adesivo devono essere preventivamente autorizzati dal Comune. L'Appaltatore provvede al prelievo dei rifiuti in questione non prima di ventiquattro ore e non oltre quarantotto ore dall'apposizione dell'adesivo.

Art. 22 Destinazione dei rifiuti, costi di trattamento e premialità

1. L'Appaltatore è tenuto a trasportare i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee a impianti di trattamento in possesso delle autorizzazioni di Legge al fine di avviarli alle specifiche operazioni di recupero e di smaltimento come previsto dalla normativa vigente. Gli impianti di destinazione dei rifiuti sono indicati dal Comune.
2. I costi di trattamento, compresi i tributi di Legge ove dovuti, di tutte le tipologie di rifiuto raccolte in esecuzione del presente appalto sono a carico del Comune.
3. Spettano al Comune tutti i rientri consistenti in contributi ottenuti dai consorzi della filiera del CONAI e in tutti gli altri ricavi conseguenti alla cessione di rifiuti a terzi. Fanno eccezione gli introiti ricavabili dalla cessione degli indumenti usati e quelli derivanti dalla consegna dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche al CDC RAEE, che sono a beneficio dell'Appaltatore.
4. Nel caso in cui nel corso dell'appalto si individuassero impianti di destinazione per i rifiuti a una distanza superiore a 100 km calcolata dal centro comunale di raccolta alla sede di ciascun impianto, per la distanza eccedente i 100 km è riconosciuto all'Appaltatore il corrispettivo aggiuntivo a misura per il trasporto indicato nell'Allegato 7 al progetto dedotto il ribasso offerto in sede di gara.
5. Il Comune corrisponde all'Appaltatore una quota dei maggiori rientri determinati dal raggiungimento dell'obiettivo del 78% di raccolta differenziata, calcolato come media annua, secondo il sistema disciplinato dalla normativa della Regione Sardegna. La predetta quota è modulata come indicato nella tabella che segue e è riconosciuta all'Appaltatore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.



%RD raggiunta secondo il metodo normalizzato di calcolo della Regione Sardegna	<80 %	80,01 ÷ 83,99 %	84 ÷ 86,99 %	87 ÷ 90 %
% dei maggiori rientri riconosciuti all'Appaltatore	0%	15%	30%	50%

Tabella 2

Art. 23 Monitoraggio della quantità di rifiuti

1. L'Appaltatore deve provvedere alla pesatura dei rifiuti prima di lasciare il territorio del Comune e all'ingresso degli impianti o siti di destinazione e deve mettere a disposizione del Comune i seguenti dati con riferimento alla pesatura:

- le quantità e la descrizione dei rifiuti suddivisi per codici EER;
- la suddivisione dei pesi per codici EER, per impianto di destinazione e per tipo di trattamento (smaltimento, recupero, ecc.).

2. La pesatura deve essere documentata in forma scritta (e, ove previsto dalla Legge, con i formulari di cui all'art. 193 del T.U.A.). Si rinvia, inoltre, a quanto disposto nell'Art. 19 del Capitolato.

3. La pesatura in uscita dal territorio del Comune deve essere eseguita presso un sito idoneo dotato di pesa certificata ai sensi della normativa vigente che sarà indicato dal Comune all'Appaltatore almeno cinque giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.

4. Devono essere registrate anche le altre informazioni rilevabili con la pesatura richieste all'Art. 19.

5. Le risultanze della pesatura non hanno rilievo nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Art. 24 Sede operativa

1. L'Appaltatore deve disporre, entro la data di avvio dei servizi, di una o più sedi operative anche articolate in immobili ubicati in più luoghi. La localizzazione della sede operativa deve essere comunicata al Comune almeno cinque giorni prima della sottoscrizione del contratto o della data di inizio della sua anticipata esecuzione.

2. La sede operativa deve essere dotata di:

- uffici;
- servizi per il personale (quali, per esempio, locale spogliatoio e servizi igienici, eventuale mensa);
- parking per i veicoli;
- magazzino di deposito dei contenitori, delle attrezzature, del materiale di consumo e delle scorte;
- adeguati piazzali esterni di manovra e parcheggio.

3. La sede operativa deve essere dotata, inoltre, di telefono, fax e di posta elettronica ordinaria e certificata.

4. Tutti i locali e le aree devono essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, igienizzati, decorosi.

Art. 25 Veicoli

1. L'Appaltatore deve disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi.

2. I veicoli devono essere idonei al trasporto in sicurezza delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto e secondo la normativa vigente.

3. I veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ivi compreso lo spazzamento, devono essere in regola con la normativa "Euro 6" oppure con alimentazione elettrica o con GPL.

4. I veicoli utilizzati per il servizio devono recare esternamente le scritte con i dati identificativi dell'Appaltatore e i riferimenti del presente appalto, così come sarà concordato con il Comune. Tali scritte devono essere bene visibili alla generalità del pubblico.

5. I veicoli devono essere nella disponibilità dell'Appaltatore e essere in regola con la normativa in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione).

6. Per ogni veicolo, devono essere stipulate idonee polizze di assicurazione a copertura dei danni (capitali, interessi, spese) derivanti da circolazione, furto, incendio.

7. I veicoli devono essere dotati di strumentazioni e di dispositivi idonei a garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale e della circolazione. Tali strumentazioni e dispositivi devono essere tenuti in costante perfetto funzionamento. Fatte salve le ulteriori e più restrittive prescrizioni delle Autorità competenti, nel periodo invernale i veicoli impiegati in servizio devono essere dotati di pneumatici antineve o avere a bordo le idonee catene da impiegare prontamente in caso di necessità.

8. Le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli devono essere tali da consentire una corretta circolazione (transito, fermata, manovre) senza violazioni del codice della strada, tenuto conto anche delle



specifiche caratteristiche della rete viaria nel territorio e delle circostanze anche occasionali che possono determinare l'alterazione dello stato dei luoghi.

9. L'Appaltatore si impegna:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale;
- b) a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo;
- c) a eseguire periodici lavaggi dei veicoli affinché siano in ottime condizioni di decoro e di igiene;
- d) a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all'utilizzo dei veicoli comprese le revisioni periodiche;
- e) alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d'arte) ordinaria e straordinaria dei veicoli (compresa la carrozzeria), affinché gli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione.

10. Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non possono perdurare oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento del servizio e per i trasbordi né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico.

11. Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di efficienza dei veicoli. L'Appaltatore accetta sin d'ora le verifiche. Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi, il Comune ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza poter vantare pretese di risarcimenti, di indennizzi o di maggiori compensi.

12. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione devono essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

13. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento e senza poter pretendere risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi.

14. Tutti i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti e alle operazioni di spazzamento devono essere dotati di sistemi di rilevazione satellitare GPS e di comunicazione GSM/GPRS/UMTS per la verifica del regolare svolgimento del servizio.

15. L'Appaltatore deve monitorare costantemente la movimentazione dei veicoli attraverso una strumentazione informatica che assicuri:

- 1) *tracking* e *tracing* dei mezzi;
- 2) rilevazioni in base al tempo di transito o alla distanza percorsa (per esempio, ogni 2 minuti o ogni 2 km);
- 3) visualizzazione in tempo reale tramite richiesta della posizione di uno o più veicoli;
- 4) memorizzazione e visualizzazione su mappa cartografica digitale dei percorsi effettuati.

L'interfaccia operativa deve essere semplice e di immediata fruizione e possedere le seguenti caratteristiche minime:

- 1) *web based*;
- 2) cartografia dettagliata e *zoomabile* con l'area di operatività dei mezzi;
- 3) menù per la visualizzazione contemporanea di uno o più mezzi sulla cartografia;
- 4) possibilità di associare icone a gruppi o tipologie di eventi;
- 5) possibilità di visualizzare, in modo chiaro e immediato, lo stato dei sensori monitorati dai dispositivi di bordo;
- 6) *area report* con le attività effettuate dai veicoli secondo *queries* per singolo veicolo, per tutti i veicoli, per data e ora, ecc.

17. I dati del monitoraggio del percorso dei veicoli devono potere essere archiviati su supporto informatico. L'Appaltatore deve mettere a disposizione del Comune via *web*, con attribuzione di identificativo e *password*, i seguenti resoconti:

- 1) rapporto giornaliero dei percorsi svolti;
- 2) rapporto dei numeri civici serviti, suddivisi per categoria e frazione merceologica di raccolta;
- 3) rapporto giornaliero degli eventi:
 - a) soste;
 - b) punti di raccolta serviti;
 - c) azionamento degli apparati di bordo;
 - d) azionamento del compattatore;
 - e) azionamento della lancia;
 - f) azionamento delle spazzole spazzatrici;
 - g) km spazzati;



- h) tempi di guida;
 - i) altri *report* su richiesta del Comune;
- 4) rapporto sugli interventi di rimozione di discariche abusive entro cinque giorni dalla esecuzione.
17. I veicoli per la raccolta dei RUR devono essere dotati di sistemi di identificazione dei contenitori e di sistemi di rilevamento e di registrazione degli svuotamenti effettuati attraverso la lettura di *transponder* RFID UHF associati a ogni soggetto tenuto al pagamento della TARI. L'Appaltatore deve risolvere tempestivamente qualsiasi eventuale problematica insorta nel riconoscimento dei contenitori dotati di *transponder* RFID UHF e deve garantire per tutta la durata dell'appalto l'efficienza e la manutenzione di tutte le strumentazioni e i dispositivi per il rilevamento e la registrazione del numero degli svuotamenti. L'Appaltatore deve organizzarsi per sostituire tempestivamente i veicoli per la raccolta dei RUR nei casi di guasti o malfunzionamenti con altri veicoli equipaggiati per garantire il rilevamento e la registrazione degli svuotamenti. Il rilevamento e la registrazione degli svuotamenti dei contenitori dei RUR devono essere accurati e continuativi per la costituzione e il costante aggiornamento della banca dati prevista all'Art. 56.
18. Devono essere realizzate, a cura e spese dell'Appaltatore, cartografie informatiche per il rilievo dei percorsi di spazzamento meccanizzato e del servizio di raccolta dei rifiuti con individuazione delle utenze domestiche e non domestiche e dei contenitori presenti sul territorio. Le cartografie devono essere consegnate al Comune entro cinque mesi dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione. Le cartografie devono essere tenute costantemente aggiornate dall'Appaltatore. Le cartografie aggiornate devono essere consegnate al Comune ogni sei mesi.

Art. 26 Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, indagini territoriali, consegne

Caratteristiche dei contenitori

1. L'Appaltatore deve fornire tutti i contenitori necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste. I contenitori devono essere di tipologia e in quantità adeguate e sufficienti a soddisfare le esigenze di conferimento dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune.

2. Oltre alla fornitura iniziale dei contenitori che avviene all'avvio del servizio, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) la fornitura e la consegna dei contenitori rigidi sostitutivi di quelli inizialmente consegnati quando questi ultimi siano danneggiati o comunque non più idonei all'utilizzo;
- b) i contenitori rigidi per le nuove utenze domestiche e non domestiche eventualmente stabilitesi nel territorio del Comune dopo la scadenza del termine di avvio dei servizi di raccolta cui all'art. Art. 4.

Per contenitori rigidi, si intendono i contenitori diversi dai sacchi. La fornitura di cui al presente comma è a carico dell'Appaltatore

a) per i primi sette anni di appalto, nel limite del 5% del numero complessivo di contenitori rigidi forniti nel primo anno di appalto per l'avvio del servizio;

b) per gli eventuali due anni di estensione della durata del contratto, nel limite del 29% del numero complessivo di contenitori rigidi forniti nel primo anno di appalto per l'avvio del servizio.

I contenitori che saranno danneggiati per negligenza degli operatori addetti dall'Appaltatore o comunque per fattori non strettamente imputabili a colpa o dolo degli utenti rimangono a carico dell'Appaltatore anche se si superano i suddetti limiti.

3. L'Appaltatore è tenuto alla fornitura integrativa di sacchi per le nuove utenze domestiche e non domestiche eventualmente stabilitesi nel territorio del Comune dopo la scadenza del termine di avvio dei servizi di raccolta cui all'art. Art. 4. L'Appaltatore è tenuto a fornire, in ogni anno di contratto, un numero di sacchi integrativi che non superi il limite del 5% del numero complessivo di sacchi previsti per il primo anno di contratto.

4. I contenitori forniti dall'Appaltatore devono possedere le seguenti caratteristiche minimali:

- a) essere composti almeno dal 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchi per la raccolta dell'organico, che devono essere compostabili certificati come previsto dall'art. 183 *ter*, comma 1, del T.U.A.;
- b) recare il logo del Comune;
- c) nel caso di contenitori rigidi, essere dotati di *transponder* RFID UHF;
- d) nel caso dei sacchi per gli imballaggi di plastica e gli imballaggi metallici, essere dotati di codice identificativo serigrafato o riportato su etichetta adesiva. Nel caso di etichetta adesiva, i sacchi devono essere forniti con l'etichetta adesiva già apposta sui medesimi. I codici identificativi devono essere diversi per ciascun utente.



- e) devono essere conformi alla colorazione scelta dal Comune per le diverse tipologie.
- 5. Tutti i contenitori rigidi forniti dall'Appaltatore devono essere dotati di:
 - a) idonea segnaletica stradale catarifrangente sugli spigoli;
 - b) appositi adesivi o serigrafie indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre e altre informazioni eventualmente fornite dal Comune. Gli adesivi e le serigrafie devono essere realizzati in materiale per esterni e garantiti per almeno sette anni. Il *layout* grafico e i contenuti degli adesivi e delle serigrafie devono essere concordati con il Comune e da questo approvati. Gli adesivi e le serigrafie devono avere una superficie almeno pari al 60% della superficie della facciata del contenitore sulla quale sono apposti. La realizzazione, l'apposizione e la sostituzione (ogniquale volta necessaria) degli adesivi sono a carico dell'Appaltatore.
- 6. I contenitori forniti dall'Appaltatore, fatta eccezione per i sacchi, devono:
 - a) essere realizzati con materiali idonei a sopportare le sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento;
 - b) essere dotati di idoneo coperchio;
 - c) permettere la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato e manuale;
 - d) avere superfici interne lisce e spigoli arrotondati;
 - e) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - f) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche.
- 7. L'Appaltatore è tenuto a rimuovere, a sue cure e spese, i contenitori attualmente in uso. I relativi costi di deposito e trattamento sono di competenza dell'Appaltatore così come gli eventuali ricavi per la loro vendita o concessione in uso a terzi.
- 8. L'Appaltatore deve curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i contenitori.
- 10. Alla scadenza del contratto, tutti i contenitori, compresi quelli per la gestione del Centro Comunale di Raccolta, restano di proprietà del Comune, senza alcun riferimento al periodo di ammortamento e senza pretese da parte dell'Appaltatore di risarcimenti, indennizzi e compensi.

Indagini territoriali e consegne dei contenitori per la raccolta domiciliare

- 11. L'Appaltatore deve eseguire la consegna agli utenti di tutti i contenitori necessari per la raccolta domiciliare.
- 12. Ai fini della consegna dei contenitori, l'Appaltatore deve eseguire approfondite indagini territoriali preventive. Le finalità da perseguire con le indagini sono:
 - a) individuazione di tutte le utenze domestiche e non domestiche da servire;
 - b) dimensionamento puntuale delle volumetrie dei contenitori da consegnare sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascuna utenza, valutando di concerto con il Comune le istanze delle stesse;
 - c) verifica della presenza di aree private interne (pertinenze degli immobili) idonee al posizionamento dei contenitori;
 - d) individuazione dei referenti delle utenze domestiche e non domestiche per la successiva consegna dei contenitori.
- 13. L'Appaltatore deve predisporre le "schede di indagine e consegna" che devono essere compilate in occasione delle indagini e delle consegne e contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi dell'Appaltatore;
 - b) dati identificativi dell'addetto incaricato dall'Appaltatore;
 - c) firma dell'addetto incaricato dall'Appaltatore;
 - d) dati dell'utenza:
 - 1) nome e cognome o denominazione;
 - 2) codice fiscale (nel caso di utenze domestiche) o codice fiscale e partita IVA (nel caso di utenze non domestiche);
 - 3) indirizzo di ubicazione;
 - 4) categoria, domestica o non domestica;
 - 5) tipologia immobiliare, condominiale o non condominiale;
 - 6) tipi di contenitori attualmente già in uso;
 - 7) nome e cognome, indirizzo, telefono del soggetto referente dell'utenza che ritirerà i contenitori;
 - e) tipo di contenitore, volume, codice alfanumerico (ove previsto), quantità per ogni frazione merceologica;



- f) annotazione sulla presenza di adeguati spazi pertinenziali privati presso l'utenza dove collocare i contenitori;
- g) annotazione sull'assenza di adeguati spazi pertinenziali privati presso l'utenza dove collocare i contenitori e sulla porzione di suolo pubblico più vicina della quale si deve proporre al Comune l'occupazione;
- h) dati identificativi e firma del rappresentante dell'utenza attestante che ha ricevuto in consegna i contenitori;
- i) data dell'indagine;
- j) data della consegna o della collocazione sul territorio.

14. Nel corso delle indagini territoriali e delle consegne dei contenitori, le schede devono essere compilate dall'addetto dell'Appaltatore e da questi sottoscritte. L'addetto deve ottenere la sottoscrizione della scheda anche da parte dell'utenza. All'atto della consegna dei contenitori, nelle schede devono essere riportati anche i relativi codici alfanumerici. Tali codici devono essere associati al codice fiscale (nel caso di utenza domestica) o partita IVA o codice fiscale (nel caso di utenza non domestica) delle utenze destinatarie. Non possono essere ammessi contenitori comuni a utenze domestiche e non domestiche.

15. Prima delle indagini territoriali e delle consegne e nel corso delle stesse, l'Appaltatore deve curare particolarmente i rapporti con i vari portatori di interessi (proprietari degli immobili, amministratori di condominio, associazioni delle utenze non domestiche, associazioni civili, ecc.). Ai predetti soggetti deve essere dedicato un numero adeguato di specifici incontri di concertazione per spiegare le modalità dei nuovi servizi e i tempi di avvio. A tali incontri devono essere invitati anche il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento che possono essere presenti anche tramite propri delegati.

16. L'Appaltatore deve fornire ogni settimana al Comune la rendicontazione in formato elettronico (tipo excel) delle indagini e delle consegne eseguite in ciascun giorno.

Consegne dei contenitori per altri tipi di raccolta

17. L'Appaltatore deve collocare nel CCR i contenitori previsti.

18. Nel caso di raccolta stradale e di raccolta di prossimità, l'Appaltatore è tenuto a collocare i contenitori su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nel luogo definito, previo nulla osta del Comune.

Archivio dei contenitori

19. I dati di tutti i contenitori devono essere inseriti dall'Appaltatore in un archivio elettronico che deve contenere:

- a) per la raccolta domiciliare, i dati riferiti all'utenza (nominativo, categoria domestica/non domestica, indirizzo di ubicazione dell'immobile, codice fiscale/Partita IVA) abbinati con i dati riferiti ai contenitori (quantità, tipologia, volume, tipo di rifiuto al quale sono destinati e, ove previsto, codice identificativo);
- b) per la raccolta stradale, indirizzo di ubicazione quantità, tipologia, volume, tipo di rifiuto al quale sono destinati, codice identificativo (ove previsto)
- c) per tutti i tipi di raccolta, la cartografia con l'ubicazione dei contenitori (recante tipo di contenitore e tipo di raccolta).

Il predetto archivio deve essere trasmesso al Comune entro quattro mesi dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua anticipata esecuzione e tenuto costantemente aggiornato dall'Appaltatore con le successive movimentazioni di contenitori e di utenze per tutta la durata del contratto. Le movimentazioni dei contenitori che devono essere eseguite e registrate nell'archivio dall'Appaltatore, a titolo esemplificativo, sono quelle collegate:

- a) al ritiro per la cessazione delle utenze;
- b) alla consegna per l'attivazione di nuove utenze;
- c) alla sostituzione.

Al fine degli aggiornamenti, l'Appaltatore acquisisce dal Comune i dati dell'anagrafe della popolazione residente e dei contribuenti della TARI. L'archivio aggiornato deve essere trasmesso al Comune ogni sei mesi a partire dalla data della prima consegna dell'archivio medesimo.

Art. 27 Condizioni della rete stradale e condizioni meteo

1. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo o durata, risultassero percorribili con difficoltà.



2. Non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi i cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altri motivi.
3. Non costituiscono giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore, come definiti dal codice civile, e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o per i veicoli dell'Appaltatore opportunamente e adeguatamente documentati.

Art. 28 Personale, norme generali

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
- b) a applicare al personale le disposizioni dei contratti collettivi nazionali che comprendono le prestazioni oggetto del presente appalto e che sono stati stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche se l'Appaltatore non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse o se il personale non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse;
- c) a notificare al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato, i relativi livelli di inquadramento contrattuale e le corrispondenti mansioni. L'Appaltatore deve comunicare al Comune anche le eventuali variazioni del personale entro dieci giorni dal loro verificarsi.

2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*). A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato 9 al progetto. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito a una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

3. Il concorrente allega all'offerta (secondo le disposizioni del Disciplinare di gara) un progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al comma 2 con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si procede all'esclusione dalla gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento è oggetto di monitoraggio da parte del Comune durante l'esecuzione del contratto.

4. Il Comune è estraneo alle controversie anche di carattere stragiudiziale intercorrenti tra l'Appaltatore e il gestore uscente. È fatto obbligo all'Appaltatore di mallevare il Comune da qualunque incombenza al riguardo.

5. Le Autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

Art. 29 Personale, norme tecniche organizzative

1. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità, inquadramento contrattuale e mansione, per la regolare esecuzione delle prestazioni e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. In sede di offerta, i concorrenti devono indicare, per ciascuna prestazione, il numero degli addetti previsti, l'inquadramento contrattuale e le mansioni. Il personale indicato in sede di offerta deve essere effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto;
- b) garantire la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificheranno la mancata corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;
- c) trasmettere al Comune, nei cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o l'inizio della sua anticipata esecuzione:



- 1) le posizioni assicurative del personale;
 - 2) copia delle denunce all'ASL territorialmente competente, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore deve dotare il personale delle divise aziendali, dei dispositivi di protezione individuale delle tessere di riconoscimento previste dal D.lgs. 81/2008. L'Appaltatore deve vigilare affinché il proprio personale utilizzi costantemente i predetti strumenti. Le predette obbligazioni gravano anche sugli eventuali subappaltatori.
3. L'Appaltatore è tenuto a organizzare per il tutto personale un ciclo di corsi di formazione specifica per la riduzione degli impatti ambientali del servizio che comprenda almeno i seguenti argomenti:
- a) normativa pertinente;
 - b) elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e per l'ambiente;
 - c) corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) modalità di conservazione dei documenti;
 - e) metodi di acquisizione e gestione dei dati;
 - f) conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
 - g) metodi di esecuzione delle operazioni oggetto dell'appalto.
- Tutto il personale deve partecipare a almeno una sessione formativa all'anno di quattro ore per tutta la durata dell'appalto. I formatori devono essere scelti sulla base delle competenze e delle esperienze professionali specifiche in materia ambientale. L'Appaltatore è tenuto a notificare al Comune per ciascuna sessione formativa entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza dell'appalto:
- a) il programma annuale delle sessioni formative;
 - b) le date e i luoghi di svolgimento;
 - c) gli argomenti oggetto della formazione per ciascuna sessione;
 - d) i *curriculum* dei formatori.
- L'Appaltatore è altresì tenuto a consegnare al Comune per ciascuna sessione formativa (e entro cinque giorni dalla conclusione della stessa) una copia conforme all'originale del registro delle presenze firmato dal personale che ha partecipato e dai formatori. L'Appaltatore ammette a assistere alle singole sessioni formative fino a tre rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

Art. 30 Reperibilità del personale

1. Al fine di far fronte a eventuali emergenze e urgenze, l'Appaltatore è tenuto a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale reperibile ventiquattrore al giorno e sette giorni la settimana.
2. Entro un massimo di un'ora dalla chiamata da parte del Comune, l'Appaltatore deve mettere a disposizione una squadra operativa, composta di personale in numero adeguato e addetto a mansioni conformi all'entità e alle caratteristiche delle specifiche prestazioni che, di volta in volta, devono essere eseguite. La squadra interverrà, con le attrezzature e i mezzi necessari.
3. Al momento della stipulazione del contratto o dell'inizio della sua eventuale anticipata esecuzione, l'Appaltatore deve fornire al Comune un recapito telefonico, al quale rivolgere la richiesta di intervento, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni.

Art. 31 Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 32, commi 14, del Codice, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'Ufficiale rogante del Comune, entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale e esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 32 Liquidazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo per i servizi con corrispettivo a corpo è fatturato al Comune in rate mensili costanti posticipate ed è pagato entro il sessantesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura. Il corrispettivo per i servizi a misura è fatturato separatamente dai servizi con corrispettivo a corpo e è pagato entro il sessantesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi dell'Art. 18 costituiscono un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.



3. Per eventuali ritardi nel pagamento, si fa riferimento alla normativa vigente sui contratti pubblici.
4. Il Comune non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate, risultino non eseguiti. L'Appaltatore è tenuto a emettere fattura sulla base delle risultanze contabili redatte mensilmente dal direttore dell'esecuzione del contratto e vistate dal responsabile del procedimento al netto degli importi relativi ai servizi non resi e sempre ferma e salva la facoltà del Comune di effettuare verifiche *a posteriori*. Nel caso in cui il Comune accerti *a posteriori* la mancata esecuzione di prestazioni da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto alla emissione di nota di credito pari all'importo delle prestazioni non eseguite.
5. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano economico finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 158/1999 o da future norme vigenti in materia di tributo per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani.
6. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

Art. 33 Invariabilità del corrispettivo e revisione

1. Il corrispettivo contrattuale resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
 2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno, è soggetto a revisione. L'adeguamento avviene nel caso sia di indice positivo (incremento del corrispettivo) sia di indice negativo (decremento del corrispettivo).
 3. Ai fini del calcolo revisionale l'incidenza dei diversi fattori che concorrono alla determinazione del canone annuo è convenzionalmente così stabilita:
 - a) personale 70%;
 - b) mezzi di trasporto 15%;
 - c) altri oneri 15%.
- La percentuale di variazione in aumento o in diminuzione del corrispettivo risulterà come media ponderata delle percentuali di variazione subite dai suddetti fattori così determinate:
- a) per il personale si prenderanno in considerazione le variazioni tra il costo annuo di una unità lavorativa appartenente al III livello (autista) alla data di inizio del servizio ed il costo acclarato alla fine di ogni esercizio, verranno prese in considerazione unicamente le variazioni previste dal CCNL applicato e dalla normativa nazionale e regionale in materia di contributi;
 - b) per i mezzi di trasporto raffrontando l'indice ISTAT medio calcolato sui 12 mesi alla fine di ogni anno di svolgimento di servizio del titolo "Trasporti" – Bollettino Mensile di Statistica – Tavola "Prezzi al consumo" con il corrispondente indice medio calcolato nelle annualità precedenti;
 - c) per gli altri oneri raffrontando l'indice ISTAT medio calcolato sui 12 mesi alla fine di ogni anno di svolgimento di servizio del titolo "Altri beni e servizi" – Bollettino Mensile di Statistica – Tavola "Prezzi al consumo" con il corrispondente indice base risultante alla data di inizio del servizio.
4. Qualora eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia, comportassero la necessità di definire, in accordo fra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa, questa determinerà, tra l'altro, i corrispettivi aggiuntivi spettanti all'Appaltatore a compensazione degli oneri insorgenti. Tali corrispettivi potranno essere definiti sulla base dei parametri di produttività e di costo unitario indicati dall'Appaltatore negli elaborati economico – finanziari presentati in sede di gara.

Art. 34 Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'appalto competono al Comune che può esercitarli anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati.
2. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo, il Comune e gli altri soggetti indicati al comma 1 possono effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l'Appaltatore vi deve acconsentire. I predetti controlli possono essere eseguiti nel territorio del



Comune e anche presso la sede operativa dell'Appaltatore adibita al presente appalto nonché sui veicoli, sui mezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati.

3. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.

Art. 35 Codice di comportamento

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del Capitolato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

2. Il Comune può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'Appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo Art. 38, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 36 Penali

1. Ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, sono applicate le penali indicate nei successivi commi.

2. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, è applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica moltiplicato per ogni giorno di ritardo con riferimento a ogni prestazione non eseguita.

3. In caso di inadempimento delle altre obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito dal medesimo direttore in sede di accertamento e è passibile delle penali indicate nell'Allegato 2 al Capitolato. Dove sono previsti minimi e massimi, le penali sono graduate rispetto alla gravità dell'inadempimento. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro quindici giorni dalla scoperta dell'inadempimento.

4. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro dieci giorni dalla scoperta dell'inadempimento.

5. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.

6. Le penali sono trattenute in sede di liquidazione sulla prima fatture utile in scadenza attraverso la compensazione. Se la prima fattura utile in scadenza non è capiente, le predette penali sono trattenute da quelle successive, sino al completo recupero del credito. L'Appaltatore accetta e autorizza la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 del codice civile. Il Comune ha la facoltà di procedere all'escussione della garanzia fideiussoria definitiva per ottenere il pagamento delle penali. In tal caso, la garanzia deve essere ricostituita dall'Appaltatore entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.

7. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 37 Risoluzione del contratto

1. Il Comune può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.



2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a due giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. Il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) per i dipendenti pubblici, da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti o collaboratori.
4. Il contratto si risolve altresì qualora le penali applicate ai sensi dell'Art. 36 raggiungano il dieci per cento dell'importo contrattuale.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del Codice.
7. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
8. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla Legge. In tal caso, all'Appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dal Comune alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o a aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
9. Su richiesta dell'Appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente Capitolato, che rendano la prestazione dell'Appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'Appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale. Grava sull'Appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo al Comune dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, il Comune esercita nei confronti dell'appaltatore entro quindici giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
 - a) consenso alla proposta di risoluzione;
 - b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'Art. 33. In tal caso, spetta comunque all'Appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.
10. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'Art. 33 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Art. 38 Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui al disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
 - b) prolungata interruzione totale del servizio protrattasi per più di 48 ore consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'Appaltatore;
 - c) frode dell'Appaltatore;
 - d) mancata adozione da parte dell'Appaltatore delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli articoli 17 e 18 del D.lgs. 81/2008 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
 - e) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 105 del Codice;
 - f) cessione anche parziale del contratto;
 - g) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;



- h) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
 - i) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice);
 - j) violazione del Codice di comportamento nei casi di cui all'Art. 38, comma 2.
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

Art. 39 Effetti della risoluzione del contratto

1. Tranne che nelle ipotesi previste di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità ogni qual volta il contratto sia risolto, l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. È comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulata con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Art. 40 Eccezione di inadempimento

1. In tutti i casi in cui l'Appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, il Comune non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 41 Novazione soggettiva – Recesso

1. All'infuori di quanto previsto di cessione del contratto e dall'articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. Il Comune si può avvalere della facoltà di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del Codice.
3. Il recesso è comunicato da parte del Comune all'Appaltatore con un preavviso di almeno venti giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
4. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109, commi da 1 a 6, del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
5. All'Appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 42 Esecuzione d'ufficio

1. Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune può fare eseguire a proprie strutture o a terzi le prestazioni necessarie per ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando, oltre le sanzioni di cui al precedente Art. 36, gli oneri sostenuti e gli



eventuali danni subiti. Tale addebito, oltre a quanto previsto specificatamente dall'Art. 36, può essere riscosso direttamente dal Comune mediante l'escussione della garanzia fideiussoria definitiva.

Art. 43 Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dalla legge.

Art. 44 Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Art. 45 Controversie

1. Le controversie tra il Comune e l'Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Oristano.

Art. 46 Restituzione di beni strumentali

1. Alla scadenza del contratto o nel caso di suo anticipato scioglimento, tutti i beni strumentali eventualmente concessi in uso dal Comune o da società partecipate dal Comune all'Appaltatore devono essere restituiti, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, fatto salvo il naturale deterioramento dovuto a un uso corretto degli stessi beni.

Art. 47 Patto di integrità

1. Con la partecipazione alla gara, l'Appaltatore ha accettato i contenuti del patto di integrità di cui all'articolo 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), di cui all'Allegato 3 al Capitolato, il quale sarà parte integrante del contratto di appalto e si è obbligato a rispettarne tutte le clausole.
2. I contenuti del patto di integrità costituiscono per l'Appaltatore obblighi contrattuali, alla cui violazione sono riconnessi gli effetti rispettivamente in esso indicati.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori effetti fissati dalla legge, dal Capitolato e dal contratto di appalto connessi alla violazione degli obblighi declinati nel suddetto patto di integrità.

Art. 48 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al Bando, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati e allo Schema di contratto, nonché al Codice, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*), nelle parti ancora vigenti, al codice civile, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 7 marzo 2018, n. 49 (*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*) e alle altre norme di legge applicabili.



PARTE II – NORME TECNICHE PER I SERVIZI DI BASE CON CORRISPETTIVO A CORPO

Art. 49 Suddivisione del territorio per i servizi di raccolta e trasporto (escluso lo spazzamento)

1. Ai fini dei servizi di raccolta e trasporto (escluso lo spazzamento), il territorio del Comune è suddiviso nelle seguenti aree omogenee:

- a) Area centro storico con un'alta frequenza di raccolta per le utenze non domestiche, coincidente con le strade più strette del Centro storico di Oristano, i vicoli, le piazze e le piazzette attigue (di seguito "CENTRO STORICO");
- b) Area con frequenze standard di raccolta, comprendente il Centro di Oristano, esclusa l'area CENTRO e le Frazioni a vocazione residenziale di Sili, Massama, Donigala Fenughedu e Nuraxinieddu (di seguito "STANDARD"). Le utenze non domestiche presenti nell'area "UTENZE SPARSE" usufruiscono dei servizi previsti per l'area STANDARD.
- c) Area con incremento estivo dei servizi di raccolta dedicati a utenze domestiche e utenze non domestiche, coincidente con la Frazione comunale a vocazione turistica di Torre Grande (di seguito "TORRE GRANDE");
- d) Area con frequenze ridotte di raccolta per le utenze domestiche sparse, comprendente tutte le abitazioni sparse non rientranti nelle Frazioni Comunali di cui alle lettere che precedono (di seguito "UTENZE SPARSE").

2. Le aree omogenee di cui al comma che precede sono delimitate indicativamente nell'Allegato 4 al Capitolato.

Art. 50 Raccolta domiciliare

1. Nel caso di raccolta domiciliare, gli utenti espongono i contenitori su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nei giorni e negli orari previsti per il prelievo o lo svuotamento, come da Allegato 4 al Capitolato.
2. In deroga alla regola generale enunciata al comma 1, il Comune, laddove lo ritenga opportuno, si riserva di chiedere all'Appaltatore di eseguire la raccolta domiciliare anche entrando in aree private (per esempio, cortili, aree condominiali, aree aziendali, ecc.) e l'Appaltatore è tenuto a adempiere tale richiesta senza oneri aggiuntivi.
3. L'Appaltatore, previa approvazione del Comune, deve fornire e posizionare, presso le grandi utenze che ne faranno espressa richiesta, uno o più *container* scarrabili per la raccolta dei rifiuti, in luogo dei cassonetti carrellati. Le grandi utenze per le quali è previsto l'intervento sono quelle indicate nell'allegato 4 al progetto. I *container* scarrabili devono essere posizionati in aree pertinenziali interne della sede della grande utenza richiedente. Nel caso di fornitura e posizionamento di *container* scarrabili, all'Appaltatore è consentita la riduzione delle frequenze di prelievo previste per le singole frazioni merceologiche di rifiuto interessate. In ogni caso, lo svuotamento dei *container* scarrabili è eseguito su chiamata della grande utenza, a patto che il *container* scarrabile sia colmo in misura non inferiore all'80% del suo volume. L'Appaltatore è tenuto a provvedere al prelievo entro ventiquattro ore dalla chiamata. Qualora la chiamata sia inoltrata di sabato o in giornata pre festiva, l'Appaltatore è tenuto a provvedere al prelievo entro quarantotto ore dalla stessa. In deroga a quanto disposto in altre clausole, i *container* scarrabili per le grandi utenze sono forniti in comodato d'uso, per cui rimangono di proprietà dell'Appaltatore alla scadenza del contratto. È facoltà del Comune, in ogni momento, disporre per una specifica grande utenza il ritorno a un sistema di raccolta mediante cassonetti carrellati, qualora l'uso di *container* scarrabili dovesse determinare una minaccia alla tutela della salute e dell'igiene pubblica o dovesse comportare qualsiasi altro svantaggio alla collettività.

Art. 51 Criteri per l'assegnazione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Per tutte le frazioni merceologiche di rifiuto, a eccezione del cartone delle utenze non domestiche, a ogni utenza domestica e non domestica sono consegnati contenitori in quantità e di tipologie idonee a soddisfare le esigenze di conferimento.
2. La quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze domestiche sono determinati in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti di ogni famiglia e dal numero di famiglie presenti in ogni immobile.
3. La quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze non domestiche sono determinate in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni utenza desunta dai coefficienti di produttività potenziale della categoria di appartenenza indicati nel D.P.R. 158/1999 espressi in kg/m²/anno (kd, area Sud) e dalla superficie dell'utenza stessa soggetta alla tassa sui rifiuti.



4. I criteri di assegnazione dei contenitori sono contenuti nell'Allegato 4 al Capitolato.

Art. 52 Posizionamento dei contenitori

1. I contenitori sono posizionati su superfici piane e pavimentate al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali è individuato idoneo spazio alternativo previo parere del Comune interessato.
4. Le utenze sono tenute a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal Comune interessato e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.
5. Nel caso della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere custoditi dagli utenti in aree private interne di pertinenza dei fabbricati e devono essere esposti, a cura degli utenti, sul suolo pubblico o resi disponibili all'Appaltatore per il prelievo. Nei casi in cui, l'utente sia oggettivamente impossibilitato a custodire in aree private interne i contenitori (per esempio, per mancanza di spazio), il Comune, previa verifica, può accordare che i medesimi contenitori siano posizionati su suolo pubblico.
6. Nel caso di posizionamento su suolo pubblico o su suolo soggetto a uso pubblico, la scelta delle aree interessate è concordata tra Comune e Appaltatore. In tal caso, le aree devono essere delimitate tramite segnaletica orizzontale, previo accordo con la Polizia Locale, a cura e spese dell'Appaltatore.

Art. 53 Raccolta di rifiuti abbandonati nelle vicinanze dei contenitori

1. L'Appaltatore deve provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle vicinanze dei contenitori in un raggio di cinque metri. L'Appaltatore deve conferire, altresì, il rifiuto abbandonato agli impianti di trattamento secondo la natura merceologica dello stesso.
2. Nel caso di contenitori collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico per la raccolta stradale, l'Appaltatore è tenuto anche alla pulizia e al lavaggio delle aree dove i contenitori sono posizionati e delle aree prossime ai contenitori in un raggio di cinque metri. Il lavaggio deve essere eseguito almeno una volta l'anno, fatte salve le maggiori frequenze eventualmente previste da altre disposizioni del Capitolato.

Art. 54 Programmazione

1. Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta è redatto, stampato e distribuito agli utenti dall'Appaltatore. I contenuti del calendario devono essere preventivamente approvati dal Comune. Il calendario deve contenere i giorni e gli orari di raccolta con riferimento a ciascun anno solare ricompreso nel periodo di vigenza dell'appalto e specificare le modalità del conferimento dei rifiuti.
2. Ai fini del presente appalto sono considerati come giorni non lavorativi tutte le domeniche e le seguenti festività: Natale, Capodanno, Pasqua. Per le altre festività, i servizi devono essere comunque svolti regolarmente. Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con una giornata festiva (solo domenica, Natale, Capodanno, Pasqua), lo stesso deve essere garantito il primo giorno successivo non festivo; qualora la giornata festiva cada di sabato, il servizio deve essere comunque recuperato il lunedì. In ogni caso, l'Appaltatore deve provvedere con congruo anticipo a informare efficacemente tutte le utenze interessate, con strumenti e modalità preventivamente concordati con il Comune. Le predette regole generali sono derogate su richiesta del Comune al verificarsi di nuove necessità.
3. I servizi di raccolta domiciliare (escluse la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE) devono iniziare dall'area CENTRO STORICO non prima delle ore 6.00 a.m. e poi proseguire nell'area CENTRO. I servizi di raccolta (escluse la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE) nelle aree CENTRO e CENTRO STORICO devono essere completati entro le ore 8.00 a.m. Una volta servite le due predette aree, i servizi di raccolta (escluse la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE) proseguono a copertura di tutto il territorio e devono essere completati entro le ore 12.30 a.m. Gli orari indicati nei periodi precedenti del presente comma non si applicano alla raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche mercatali, per le quali la raccolta deve essere programmato solo al termine dell'attività commerciale. La raccolta presso tutte le scuole deve essere eseguita fuori della fascia oraria di ingresso e di uscita degli studenti, coincidente con il massimo afflusso di automobili e di pedoni.
4. L'Appaltatore deve redigere, stampare e consegnare al Comune e agli utenti il calendario perpetuo dei servizi di raccolta entro quattro mesi dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione. Entro il termine di cui al periodo precedente del presente comma,



L'Appaltatore deve consegnare al Comune anche il *file* del predetto calendario in formato grafico e con caratteristiche estetiche idonee per la pubblicazione nel sito *web* istituzionale del Comune stesso. L'Appaltatore deve modificare il calendario qualora siano concordate modifiche ai servizi. In tal caso l'Appaltatore deve stampare e consegnare nuovamente al Comune e agli utenti il calendario entro la scadenza definita con il Comune. Entro tale scadenza, l'Appaltatore deve consegnare al Comune anche il *file* del predetto calendario in formato grafico e con caratteristiche estetiche idonee per la pubblicazione nel sito *web* istituzionale del Comune stesso.

Art. 55 Organizzazione delle principali raccolte differenziate

1. Per principali raccolte differenziate, si intendono quelle relative a:
rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
 - a) rifiuti di carta e cartone;
 - b) rifiuti di cartone per le utenze non domestiche;
 - c) rifiuti di vetro;
 - d) rifiuti di imballaggi in plastica e rifiuti di imballaggi metallici;
 - e) RUR e, per utenze selezionate, tessili sanitari (pannolini e pannoloni).
2. Le modalità delle principali raccolte differenziate e le relative frequenze per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche sono indicate nell'Allegato 4 al Capitolato con dettaglio per zona omogenea.

Art. 56 Conteggio dei prelievi dei rifiuti

1. L'Appaltatore deve provvedere al rilevamento del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza domestica e da ciascuna utenza non domestica per le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti di carta e cartone;
 - b) rifiuti di vetro;
 - c) RUR;
 - d) per utenze selezionate, tessili sanitari (pannolini e pannoloni).
2. Il rilevamento del volume dei rifiuti, in coerenza con l'organizzazione dei diversi servizi di raccolta, avviene attraverso contenitori rigidi dotati con *transponder* RFID UHF, veicoli muniti dei dispositivi di lettura e appositi *hardware* e *software*. Nel caso di condomini con più di nove utenze, oltre ai contenitori rigidi, per i RUR l'Appaltatore deve consegnare anche sacchi con codice a barre o codice QR per consentire, su specifica richiesta del Comune, il rilevamento puntuale del volume dei rifiuti conferiti dalle singole utenze del condominio.
3. Entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua anticipata esecuzione, l'Appaltatore struttura con un idoneo applicativo *software* una banca dati recante l'associazione delle seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi di ciascuna utenza domestica (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di ubicazione dell'immobile) e di ciascuna utenza non domestica (ditta, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di ubicazione dell'immobile);
 - b) codici dei *transponder* RFID UHF, codici a barre o codici QR (dove previsti) di ciascun contenitore associato a ciascuna utenza domestica e a ciascuna utenza non domestica;
 - c) volume unitario di ciascun contenitore associato a ciascuna utenza domestica e a ciascuna utenza non domestica.
4. L'Appaltatore è tenuto a rilevare continuamente e a integrare nella banca dati di cui al comma 2, il numero degli svuotamenti rilevati per ciascun contenitore associato a ciascuna utenza domestica e a ciascuna utenza non domestica.
5. La banca dati deve essere costantemente tenuta aggiornata dall'Appaltatore con la movimentazione di utenze e contenitori e con il numero di svuotamenti. La banca dati deve essere resa accessibile in qualsiasi momento via *web* al Comune tramite codice identificativo e *password* con la possibilità di estrazione integrale dei dati in formato *excel* o simili.
6. La banca dati deve potere essere utilizzata per la futura eventuale applicazione della TARI puntuale o della tariffa puntuale e, quindi, deve essere strutturata dall'Appaltatore per consentire di associare i conferimenti dei rifiuti a ciascuna utenza.
7. L'Appaltatore deve fornire al Comune la licenza *software* dell'applicativo utilizzato per la gestione della banca dati per almeno due operatori.



Art. 57 Raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di parchi e giardini (rifiuti vegetali)

1. La raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di parchi e giardini è attivata per le utenze domestiche che ne fanno richiesta all'Appaltatore fino al cinque per cento delle utenze domestiche totali. Il servizio è prestato con continuità dal momento dell'attivazione fino a revoca da parte dell'utenza o del Comune. Il servizio è attivato entro sette giorni dalla richiesta.
2. Agli utenti, l'Appaltatore deve consegnare cassonetti carrellati aerati (con fori per il passaggio dell'aria) con volume unitario 240 litri dotati di *transponder* RFID UHF.
3. Devono essere eseguiti almeno:
 - a) un passaggio per utenza nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, agosto e settembre;
 - b) due passaggi per utenza nei mesi di ottobre, novembre, maggio, giugno e luglio;
 - c) tre passaggi per utenza nei mesi di marzo e aprile.
4. Non si tratta di un servizio a chiamata, di conseguenza l'Appaltatore deve recarsi al domicilio degli utenti per i quali il servizio è attivo nel rispetto della frequenza indicata al comma 3.

Art. 58 Raccolta domiciliare su chiamata e trasporto di rifiuti ingombranti, dei RAEE e dei rifiuti tessili

1. Il servizio riguarda i rifiuti ingombranti, cioè i rifiuti voluminosi (quali, per esempio, materassi, divani, reti metalliche, ecc.), i RAEE (quali, per esempio, frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria, televisori, *monitor*, *computer*, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) e altri rifiuti non raccolti attraverso i normali canali di raccolta e i rifiuti tessili. Il servizio è riservato alle utenze domestiche.
2. Il servizio prevede che i rifiuti indicati al comma 1 siano ritirati al domicilio dell'utente previa prenotazione al servizio informativo telefonico o tramite e-mail con definizione del giorno e dell'orario di raccolta. Il tempo di evasione massimo delle richieste non deve essere superiore a quattordici giorni dalla prenotazione indipendentemente dalla localizzazione del punto di prelievo all'interno del territorio comunale e possono essere ritirati al massimo tre pezzi o due metri cubi di rifiuti per prenotazione per ciascun utente. Al momento della prenotazione, l'Appaltatore deve comunicare all'utente il codice identificativo della prenotazione stessa per consentirne la tracciabilità.
3. L'Appaltatore deve trasmettere giornalmente al Comune l'elenco delle prenotazioni pervenute e le relative tempistiche di intervento unitamente all'indicazione delle quantità e delle tipologie di rifiuti raccolti.
4. I rifiuti sono conferiti dagli utenti al bordo della via pubblica o soggetta a uso pubblico nel giorno e nell'orario prenotati.
5. L'Appaltatore non è tenuto di norma al ritiro dei rifiuti all'interno di abitazioni o proprietà private, salvo che per utenti con problemi di deambulazione e senza conviventi, per i quali il ritiro deve avvenire all'interno di abitazioni o proprietà private previa verifica con il Comune del possesso dei necessari requisiti da parte dell'utente.
6. I rifiuti devono essere tenuti separati per frazioni merceologiche omogenee dall'Appaltatore.
7. I rifiuti contenenti circuiti refrigeranti, quali frigoriferi, congelatori, condizionatori e gli altri RAEE devono essere raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti. Devono essere adottate inoltre particolari precauzioni per l'ammasso e il trasporto per evitare danni a persone, cose e ambiente.
8. L'impegno corrispondente è quantificato in n. 261 passaggi annui da 6 ore ciascuno, con impiego di n. 2 operatori e con opportuno automezzo provvisto di sponda caricatrice. Il servizio deve necessariamente includere le giornate di lunedì e sabato. Ciascun utente può conferire non più di 2 metri cubi di materiale per volta.

Art. 59 Raccolta e trasporto di rifiuti di origine tessile e indumenti

1. La raccolta differenziata dei rifiuti di origine tessile e indumenti sarà di tipo stradale. Dovranno essere forniti e collocati a cura dell'Appaltatore dei contenitori *ad hoc*.
2. Il numero di punti presa minimo è pari a n. 15. Ciascuna unità installata dovrà essere dotata di dispositivo RFID UHF per il tracciamento degli svuotamenti effettivi.
3. Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono contenitori specifici per tessili usati.
4. La frequenza di raccolta minima dovrà essere mensile; l'appaltatore dovrà comunque provvedere allo svuotamento ogni qual volta che gli stessi contenitori risultassero colmi e su ricezione di una segnalazione del Comune, entro 12 ore dalla segnalazione stessa.
5. I rifiuti tessili saranno conferibili da parte degli utenti anche presso il Centro Comunale di Raccolta, negli appositi contenitori dedicati.

**Art. 60 Raccolta e trasporto di pile, farmaci e rifiuti T/F**

2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti di pile e farmaci e dei rifiuti T/F sono già installati sul territorio e sono di proprietà del Comune, rimane a carico dell'Appaltatore la sostituzione delle unità danneggiate e non più funzionali, con contenitore nuovo e di volumetria equivalente.
3. L'Appaltatore adibisce contenitori distinti per ciascuna delle tre tipologie di rifiuti di pile, farmaci e rifiuti T/F.
4. I contenitori devono essere svuotati almeno una volta al mese e, comunque, anche con frequenza maggiore se i medesimi contenitori si colmano prima.
5. I rifiuti di pile, farmaci e da prodotti tossici e infiammabili sono conferibili anche presso il CCR, nell'apposita sezione dedicata ai rifiuti pericolosi. La frequenza di svuotamento dei contenitori all'interno del CCR è mensile.

Art. 61 Gestione del centro comunale di raccolta (CCR)

1. L'Appaltatore deve provvedere all'allestimento e alla gestione del centro comunale di raccolta (CCR) sito a Oristano in Via Oslo. Esso costituisce una dotazione strutturale infungibile nel territorio del Comune. La gestione del CCR deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'intera durata del contratto. Al CCR possono accedere tutti gli utenti delle fasce domestica e non domestica. Nel servizio sono compresi anche l'allestimento e la gestione della nuova parte di CCR che sarà realizzata dal Comune come estensione del CCR esistente al momento della pubblicazione della presente gara. La planimetria del CCR e quella della nuova parte di CCR sono contenute nell'Allegato 5 del progetto.
2. L'Appaltatore deve garantire la fornitura, la movimentazione, il trasporto e lo svuotamento dei contenitori indicati nel progetto e riepilogati nella tabella che segue.

Attrezzatura	Funzione	Unità
Container Scarrabile	Trasferenza Vetro Imballaggi	2
Container Scarrabile	Trasferenza Umido	2
Container Scarrabile	Unità Per Rotazione/Sostituzione	2
Container Scarrabile	Conferimento Ingombranti Non Ferrosi	1
Container Scarrabile	Conferimento Legno Non Pericoloso	1
Container Scarrabile	Conferimento Ingombranti Non Selezionati	1
Container Scarrabile	Conferimento Ingombranti Ferrosi	1
Container Scarrabile	Conferimento Verde	1
Container Scarrabile	Conferimento Inerti	1
Press Container Scarrabile	Conferimento Plastiche Non Imballaggi	1
Container Scarrabile	Conferimento Pneumatici	1
Press Container Scarrabile	Conferimento Carta E Cartone	2
Press Container Scarrabile	Conferimento Plastiche CONIP	1
Pressa Staz. A Coclea	Riduzione Volumetrica Rifiuti Verdi	1
Container Scarrabile	Conferimento Rifiuti Verdi Pressati	1
Contenitori Rifiuti Pericol.	Conferimento Rifiuti Pericolosi Diversi	6
Cisternetta Oli Pericolosi	Conferimento Diretto Oli Minerali	2
Cisternetta Oli	Conferimento Diretto Oli Vegetali	2

Tabella 3

Tutti i contenitori devono essere conformi alle normative vigenti, con dimensioni e caratteristiche adeguate al flusso dei conferimenti. Per quanto riguarda i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, i relativi contenitori di capacità e caratteristiche variabili sono direttamente forniti dal Centro di Coordinamento RAEE, ai fini della raccolta differenziata di frigoriferi, condizionatori e simili (RAEE 1), grandi bianchi (RAEE 2), TV e monitor (RAEE 3), componenti elettronici (RAEE 4), lampade al neon (RAEE 5).

3. Le operazioni di movimentazione dei contenitori presso il CCR devono avvenire in orari diversi rispetto a quelli di apertura al pubblico, al fine di evitare ogni possibile interferenza con gli utenti della struttura e garantire la massima sicurezza.

4. L'Appaltatore deve garantire la presenza di almeno due operatori durante gli orari di apertura. Il personale deve essere in grado di relazionarsi con gli utenti in maniera educata, mantenendo sempre un comportamento ineccepibile e leale nei confronti sia degli utenti sia del Comune, nonché delle Autorità di controllo.



5. Il CCR deve essere aperto al pubblico almeno nei giorni e negli orari che seguono:

- a) da ottobre a maggio, dal lunedì al sabato, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30;
- b) da giugno a settembre, dal lunedì al sabato, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare delle modifiche, anche stagionali, all'orario di cui sopra, senza però incrementare il monte ore settimanale complessivo. Le variazioni dovranno essere insindacabilmente accettate dall'Appaltatore.

6. L'Appaltatore deve:

- a) assumere la direzione tecnica delle strutture, individuando e nominando appositamente un direttore tecnico di comprovata esperienza e in possesso degli idonei titoli e qualifiche;
- b) garantire la custodia, l'apertura e la chiusura del CCR nei giorni e negli orari previsti;
- c) fornire assistenza agli utenti, controllando che vengano rispettate le corrette modalità di conferimento differenziato dei rifiuti per frazioni merceologiche omogenee, fornendo tutte le informazioni e i chiarimenti necessari;
- d) consentire l'accesso alla struttura ai soli utenti autorizzati, secondo le modalità che verranno appositamente definite dal Comune (documento di identità, tessera magnetica di riconoscimento, autorizzazione specifica, ecc.);
- e) respingere gli eventuali rifiuti non ammessi (per esempio, i rifiuti speciali non assimilati);
- f) mantenere l'ufficio, le rampe, le piazzole per le raccolte differenziate, i contenitori di raccolta, l'ingresso, il piazzale e i viali dei CCR costantemente puliti, assicurando in particolare che i rifiuti non vengano depositati all'esterno dei contenitori;
- g) dare pronta attuazione alle disposizioni e prescrizioni eventualmente impartite dal Comune, con riferimento anche all'eventuale controllo e pesatura degli automezzi di raccolta e trasporto prima che lascino il territorio comunale per gli impianti di trattamento autorizzati;
- h) provvedere tempestivamente alla raccolta dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno della recinzione, rilevando tutti gli elementi utili a una possibile individuazione dei responsabili, attivando in tal caso il competente Ufficio del Comune;
- i) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro;
- j) allestire la cartellonistica e la segnaletica e a mantenerla aggiornata e in perfetto stato;
- k) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro;
- l) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi;
- m) informare il Comune dei reclami espressi dai soggetti conferenti e dei rimedi posti in essere dall'Appaltatore;
- n) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del T.U.A. e per la predisposizione della tassa sui rifiuti..

7. L'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i. applicabili alle operazioni di gestione e compilare e registrare in un archivio elettronico le schede di cui agli Allegati Ia e Ib previste dal DM citato.

8. A ogni conferimento, l'Appaltatore deve registrare:

- a) data;
- b) nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale o partita IVA del conferente. I dati dei conferenti devono essere rilevati in modo automatizzato tramite tessera sanitaria o *badge* (magnetico o con *chip*).

I predetti dati associati per utente devono essere trasmessi mensilmente al Comune in formato elettronico tipo *excel*.

9. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le seguenti prestazioni:

- a) la manutenzione ordinaria degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche;
- b) la pulizia giornaliera di tutte le aree e superfici, pavimentate e non;
- c) la manutenzione delle aree verdi;
- d) la manutenzione ordinaria delle recinzioni e dei cancelli di accesso alla struttura;
- e) la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione e di prima pioggia;
- f) la manutenzione, sostituzione e integrazione della segnaletica interna e esterna al CCR, in accordo con il Comune, al fine di facilitare l'utenza per un corretto e funzionale utilizzo della struttura;
- g) le spese per le forniture necessarie al funzionamento della struttura (per esempio, energia elettrica, acqua, telefono, ecc.), inclusi gli eventuali costi per le vulture delle relative utenze;



- h) la manutenzione ordinaria di tutti i contenitori e le attrezzature funzionali alle diverse raccolte differenziate, siano essi di proprietà del Comune, dell'Appaltatore o di terzi, posizionati o comunque utilizzabili presso il CCR;
- i) la periodica disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione della struttura e relative attrezzature.
10. Sono compresi nel servizio e nel corrispettivo contrattuale anche tutti i trasporti dei rifiuti raccolti presso i CCR agli impianti di trattamento.
11. L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di gestione del CCR. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
12. Il Comune non risponde dei danni causati dall'Appaltatore e dai soggetti conferenti.

Art. 62 Gestione delle ecomobili

1. Il servizio è attivato prioritariamente per gli utenti residenti nelle frazioni esterne al Capoluogo e per gli utenti non residenti che trovano delle difficoltà oggettive alla fruizione del CCR.
2. Il servizio può essere organizzato alternativamente attraverso:
- a) lo stazionamento temporaneo di uno o più veicoli attrezzati;
 - b) il posizionamento temporaneo di batterie di contenitori carrellati.
- Qualunque sia l'organizzazione scelta, è richiesto il presidio continuativo di almeno un addetto dell'Appaltatore.
3. Il servizio interessa l'intero territorio e deve essere organizzato tramite moduli da almeno tre ore di presenza nel luogo individuato alle quali si somma un'ora per la preparazione, il trasporto e il conferimento.
4. La seguente tabella illustra il numero minimo di moduli (da n. 3+1 ore) da erogare per ciascuna area cittadina, a seconda della stagione.

Area territoriale	Numero di moduli da giugno a settembre	Numero di moduli da ottobre a maggio	Numero di moduli annui
Torregrande	122	16	138
Piazza Baden Powell - Via Leone XII	8	16	24
Massama – Nuraxinieddu	8	16	24
Donigala Fenughedu	8	16	24
Sili	8	16	24
San Quirico	4	4	8
Totali	158	84	242

Tabella 4

5. Gli orari e la localizzazione di dettaglio del posizionamento delle ecomobili sono concordati con il Comune nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
6. Con le ecomobili devono essere raccolte le tipologie di rifiuto di cui ai servizi di raccolta domiciliare e i rifiuti pericolosi conferibili nel CCR.
7. Nel caso di allestimento di una batteria temporanea, la configurazione minima deve essere la seguente:

Tipologia di contenitore	Frazione merceologica raccolta	Volume utile	Numero di contenitori
carrellato	Umida organica	240 l	2
carrellato aerato	Verde da sfalcio e potature	240 l	2
carrellato	Carta e cartone	360 l	2
carrellato	Imballaggi in plastica e metallo	360 l	2 o sacchi
carrellato	Imballaggi in vetro	240 l	2
Tank raccolta oli	Oli vegetali esausti	50 l	1
Tank raccolta oli	Oli minerali esausti	50 l	1
Contenitore rifiuti pericolosi	Rifiuti tossici e nocivi	90 l	1
Contenitore rifiuti pericolosi	Toner esausti (laser e ink-jet)	40 l	2
Contenitore rifiuti pericolosi	Pile esaurite	10 l	1
Contenitore rifiuti pericolosi	Micro RAEE	90 l	1



Contenitore rifiuti pericolosi	Farmaci scaduti	90 l	1
Contenitore rifiuti pericolosi	Lampade fluorescenti esauste	40 l	1

Tabella 5**Art. 63 Raccolta e trasporto dei rifiuti dei mercati**

1. L'Appaltatore deve provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle attività del mercato settimanale all'aperto e dei due mercati civici di Via Costa e di Via Mazzini con ritiro giornaliero alla chiusura. La raccolta presso i predetti mercati deve essere svolta con riferimento almeno alle seguenti tipologie di rifiuti:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi in plastica e imballaggi metallici;
- c) imballaggi CONIP;
- d) vetro;
- e) biodegradabili di cucine e mense;
- f) imballaggi in legno;
- g) RUR.

3. I contenitori per le tipologie di rifiuti indicate al comma che precede devono essere collocati nei luoghi interessati e svuotati ogniqualvolta siano stati riempiti anche se il mercato è ancora in corso.

4. Al termine del mercato, l'Appaltatore è tenuto a rimuovere i contenitori precedentemente posizionati.

5. L'Appaltatore deve garantire la pulizia e la disinfezione dei contenitori di raccolta.

6. Il servizio include la preventiva e successiva pulizia tramite spazzamento delle aree interessate nonché lo svuotamento straordinario dei cestini gettacarte con sostituzione dei relativi sacchi nelle aree interessate degli eventi e in quelle limitrofe.

7. Il servizio deve essere prestato per il mercato settimanale che si svolgerà tutto l'anno.

Art. 64 Raccolta e trasporto dei rifiuti di fiere, sagre, feste e manifestazioni

1. L'Appaltatore deve provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in occasione dei mercati estemporanei o straordinari e di manifestazioni, fiere, sagre e manifestazioni indicati unitariamente per brevità in questo articolo come "eventi".

2. Il servizio richiesto prevede, in ordine temporale:

- a) l'allestimento di batterie temporanee di contenitori (fruibili soltanto per il perdurare dell'evento) per la raccolta differenziata dei rifiuti di carta e cartone, di imballaggi in plastica e imballaggi metallici, di vetro, biodegradabili di cucine e mense, RUR);
- b) eventuale fornitura di attrezzatura a perdere (banchi del mercato, cucine, food truck, ecc.);
- c) il presidio delle batterie temporanee di contenitori (se richiesto);
- d) lo svuotamento dei contenitori formanti la batteria temporanea al termine della singola giornata o al raggiungimento del colmo;
- e) la rimozione dei contenitori formanti la batteria temporanea,
- f) lo svuotamento straordinario dei cestini gettacarte insistenti nell'area di svolgimento degli eventi;
- g) lo spazzamento manuale, misto, meccanizzato della nell'area di svolgimento degli eventi.

3. La diversa natura e estensione degli eventi richiede che il dimensionamento del servizio sia effettuato puntualmente sulla base dell'estensione dell'area interessata, della somministrazione di cibo e bevande, del numero di persone atteso e della durata dell'evento. Per ogni tipo di operazione, richiedente specifici veicoli e livelli professionali degli addetti, il Comune può richiedere l'effettuazione di prestazioni della durata minima di tre ore, per permettere all'Appaltatore l'organizzazione del lavoro. La tabella che segue riporta il numero di moduli da tre ore inclusi nella base di gara.

Risorsa	Operazione	Moduli annui
Conducente Spazzatrice/Canal jet	Spazzamento e lavaggio delle aree interessate dall'evento e limitrofe	144
Operatore di appoggio		
Spazzatrice 5 mc/ Canal jet		
Operatori raccolta	Svuotamento bidoni e cestini gettacarte, presidio delle batterie temporanee	63
Ape/Automezzo con vasca		
Operatori raccolta	Trasporto bidoni e organizzazione delle batterie temporanee	31
Automezzo con sponda caricatrice		

Tabella 6



4. Annualmente il Comune e l'Appaltatore concordano in maniera puntuale la distribuzione dei moduli a seconda degli eventi in programma. La distribuzione indicativa dei moduli viene riportata nella seguente tabella.

N.	Festività Ricorrenti	Ipotesi distribuzione moduli		
		Spazzamento	Trasporto bidoni	Svuotamento
1	Festività Calendario Nazionale	24	2	6
2	Capodanno e manifestazioni collaterali	5	2	3
3	Carnevale Oristanese (Sartiglia e manifestazioni collaterali)	65	7	30
4	Madonna del Rimedio	3	2	4
5	Festa di Santa Croce	2	3	3
6	Festa della Madonna d'Itria	1	1	1
7	Festa di San Paolo	1	1	1
8	Festa del sacro Cuore	1	1	1
9	Festa di Sant'Efisio	2	1	2
10	Festa di san Giovanni Evangelista	1	0	0
11	Festa della Madonna del Carmine	1	1	1
12	Festa di Sant'Ignazio di Laconi	1	0	0
13	Festa di San Michele (Sili)	3	1	1
14	Festa di Santa Petronilla (Donigala)	1	1	1
15	Festa di Sant'Antonino (Donigala)	1	1	1
16	Festa di San Giacomo (Nuraxinieddu)	1	1	1
17	Festa dell'Assunta (Massama)	1	1	1
18	Festa di Santa Rita (via Carbonia, via Messina)	2	0	0
19	Manifestazioni estive (Torre Grande)	5	2	3
20	"Shopping sotto le stelle"	5	0	0
21	"Settembre Oristanese"	5	2	2
22	"monumenti aperti"	1	0	0
23	Manifestazioni e saggi di fine anno delle scuole (n. 4 scuole)	4	0	0
24	Festeggiamenti e manifestazioni in onore di caduti e defunti	6	0	0
25	Festeggiamenti Corpi dello Stato (Polizia, Carabinieri, ecc.)	2	1	1
Totale festività ricorrenti		144	31	63

Tabella 7

Art. 65 Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali

1. L'Appaltatore deve provvedere al ritiro dei rifiuti dei cimiteri (esclusi quelli da esumazione e estumulazione) mediante lo svuotamento dei contenitori per i RUR e per i rifiuti biodegradabili di parchi e giardini (rifiuti vegetali). I cimiteri interessati dal servizio sono quelli di San Pietro, Massama, Nuraxinieddu, Donigala e Sili.
2. I contenitori devono essere svuotati con frequenza di almeno una volta la settimana. In particolari periodi dell'anno, in corrispondenza di festività e ricorrenze quali, per esempio, il giorno di Ognissanti e il giorno dei Defunti, deve essere garantita un'intensificazione del servizio, in ogni caso con interventi nel giorno feriale antecedente la festività e in quello immediatamente successivo.
3. Gli operatori addetti al servizio sono tenuti allo spostamento dei contenitori carrellati dalla loro posizione abituale sino all'esterno del cimitero, dove provvedono allo svuotamento meccanizzato degli stessi nel veicolo di raccolta. Ai fini della riduzione degli impatti acustici, il veicolo deve avere un volume utile non superiore sette metri cubi oppure deve essere eseguito lo svuotamento in orario diverso da quelli di apertura al pubblico. Completato lo svuotamento, i contenitori carrellati devono essere riposizionati nella loro sede abituale all'interno del cimitero. Gli operatori addetti al servizio devono anche raccogliere manualmente i rifiuti giacenti sul terreno in modo da preservare e mantenere lo stato di decoro dell'intero cimiteriale.
4. Il servizio comprende la periodica pulizia e disinfezione dei contenitori di raccolta.



Art. 66 Raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni

1. Il servizio consiste nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione e estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione (per esempio, resti lignei delle casse mortuarie, ornamenti e accessori per la movimentazione della cassa, avanzi di tessuti e imbottiture, residui metallici delle casse, ecc.).
2. I rifiuti non metallici indicati al comma 1, al fine di essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti dai necrofori i quali provvedono a disinfettare con prodotto idoneo e a confezionare i predetti rifiuti in appositi contenitori a perdere flessibili, chiusi, integri e di adeguata robustezza, di colore giallo e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali non metallici". I rifiuti metallici indicati al comma 1, sono bonificati dai necrofori da qualsiasi altro materiale e opportunamente disinfettati. Dopodiché sono confezionati dai necrofori in appositi contenitori a perdere flessibili di colore bianco e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali metallici". L'Appaltatore deve fornire al personale cimiteriale un quantitativo sufficiente dei suddetti contenitori a perdere flessibili e, quando pieni, deve ritirarli previa prenotazione, e avviarli al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.

Art. 67 Raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di parchi e giardini (rifiuti vegetali) per utenze non domestiche selezionate

1. L'Appaltatore attiva il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali presso le utenze non domestiche della categoria dei venditori di fiori e piante, quali florovivaisti, rivendite di fiori e piante e altre attività analoghe (esclusi, però, i giardinieri).
2. Il numero di utenze non domestiche selezionate che beneficiano del servizio è incluso nella soglia del cinque per cento delle utenze domestiche totali di cui all'Art. 57.
3. L'Appaltatore deve fornire contenitori di volume unitario non inferiore a 240 litri in numero adeguato alle esigenze specifiche di conferimento di ciascuna utenza non domestica selezionata da verificare nel corso delle indagini territoriali.
4. La raccolta deve essere eseguita con frequenza minima uguale a quella indicata all'Art. 57.

Art. 68 Lavaggio di contenitori presso utenze pubbliche

1. L'Appaltatore deve provvedere al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori carrellati per i RUR, i rifiuti biodegradabili di cucine e mense e i rifiuti biodegradabili vegetali al fine di rimuovere i residui di materiale e igienizzare i contenitori medesimi con frequenza minima pari a 6 interventi/anno.
2. L'Appaltatore deve provvedere al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori carrellati per i rifiuti in vetro e i rifiuti in carta e cartone al fine di rimuovere i residui di materiale e igienizzare i contenitori medesimi con frequenza minima pari a 4 interventi/anno.
3. Il lavaggio deve essere eseguito con prodotti in regola con la normativa comunitaria e nazionale e in possesso delle prescritte autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalle autorità competenti.
4. Il servizio è riservato ai contenitori presenti presso le utenze pubbliche e, cioè, le scuole, gli edifici pubblici, i cimiteri.

Art. 69 Indicazioni generali per lo spazzamento manuale e lo spazzamento misto

1. Il servizio di spazzamento consiste nella raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private a uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Esso è strettamente correlato a altre attività di competenza del Comune quali, per esempio, la manutenzione del verde pubblico, la manutenzione del manto stradale, ecc. L'Appaltatore deve di conseguenza coordinarsi con il Comune al fine di ottimizzare l'efficacia del proprio operato nello spazzamento.
2. Ai fini dello spazzamento il territorio comunale è suddiviso in aree omogenee la cui delimitazione è indicata nell'Allegato 6 del progetto.
3. Il servizio riguarda, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze, i piazzali, i viali, i parcheggi, le aree e i passaggi pedonali, le piste ciclabili, i marciapiedi, le scalinate e gli altri spazi pubblici o soggetti a uso pubblico, compresi gli spartitraffico, i bordi delle rotatorie e simili, al fine di garantire condizioni permanenti di igiene e di decoro.
4. Al termine del servizio, le aree devono risultare sgombre da detriti, foglie e da rifiuti di qualsiasi genere quali carte, bottiglie, lattine, ecc. Il servizio comprende anche la rimozione delle siringhe abbandonate e



delle carcasse di animali nel rispetto della normativa vigente. Il servizio deve essere intensificato nel periodo autunnale per la raccolta delle foglie e dei frutti.

5. Il servizio include il lavaggio stradale lungo tutta la lunghezza della sede stradale, con utilizzo di una lavastrade o spazzatrice dotata di apposito dispositivo, che deve essere svolto con le frequenze minime indicate all'Allegato 6 del progetto.

6. Il servizio di spazzamento include l'asportazione delle foglie caduche e dei frutti dalla sede stradale e dalla pavimentazione dei marciapiedi, per almeno 12 interventi annui lungo i viali e le vie alberate. La raccolta foglie rappresenta un irrobustimento del servizio di spazzamento tradizionale, ma non ne intensifica la frequenza, salvo diverse proposte migliorative dei proponenti.

7. L'Appaltatore deve utilizzare veicoli e attrezzature tali da assicurare ottimi risultati di pulizia. Tra le attrezzature devono essere previsti anche:

- a) a titolo esemplificativo, scope, palette, pinze, ecc.;
- b) soffiatori per agevolare l'accumulo dei materiali da raccogliere;
- c) aspiratori per la rimozione dei mozziconi di sigarette e i rifiuti di piccolissime dimensioni, quali i coriandoli, gli scontrini, ecc. specialmente con riguardo alle aree con pavimentazione in sampietrini, alle aiuole, alle tazze degli alberi, alle cunette, ai cigli erbosi ai margini delle strade, ecc.

8. L'Appaltatore deve adottare tutti i necessari accorgimenti per evitare di sollevare polvere e arrecare ingiustificati disagi all'utenza.

9. Entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua anticipata esecuzione, l'Appaltatore deve elaborare un programma dettagliato degli spazzamenti (indicante le vie, le piazze, ecc., le modalità e le frequenze di intervento, ecc.) in funzione delle caratteristiche urbanistiche del territorio e coerente con gli *standard* prescritti. Il programma è teso al raggiungimento di elevati obiettivi qualitativi. Il programma deve essere corredato da un piano dei divieti di sosta dei veicoli mirante a garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio. Il piano dei divieti di sosta dei veicoli proposto dall'Appaltatore deve essere approvato dal Comune che lo può, quindi, anche modificare. Al fine di garantire l'efficienza del servizio, il Comune emana apposite ordinanze per il divieto di sosta programmata, unitamente alla posa dei relativi cartelli, secondo giorni e orari concordati.

10. Durante l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore può richiedere, ove necessario, l'intervento della Polizia Locale competente per territorio.

11. I mezzi utilizzati non devono arrecare danni alla pavimentazione sulla quale operano. Particolare attenzione deve essere posta sulle pavimentazioni delicate quali quelle rivestite, per esempio, con porfido, sampietrini, ecc.

12. L'efficacia del servizio reso deve soddisfare, almeno nel momento immediatamente successivo al passaggio dell'automezzo di spazzamento, gli *standard* minimi qualitativi indicati nella tabella che segue.

Parametro	Per ogni 10 m lineari, spazzamento misto	Per ogni 10 m lineari, spazzamento manuale
Cestini non svuotati	Nessuno	Nessuno
Sacchi di rifiuti a terra	Nessuno	Nessuno
Deiezioni animali	Nessuno	Nessuna
Presenza di foglie*	<10 g	< 10 g
Presenza di cartacce o medi rifiuti	Max 1 unità	Max 1 unità
Presenza di mozziconi di sigarette **	Max 2 unità	Max 2 unità
Presenza di altro rifiuto visibile***	<5 g	< 2 g
*Non applicabile in aree alberate e nel periodo di defogliamento o in concomitanza con operazioni di taglio del verde. **Non applicabile in pavimentazioni a selciato o pavé. ***Non applicabile alla presenza di erbacce e verde in periodi di taglio del verde e decespugliamento.		

Tabella 8

13. Il Comune si riserva la possibilità di verifica del raggiungimento degli *standard* qualitativi attesi in ciascuna delle vie del Comune, su una lunghezza non inferiore ai cento metri lineari e a una distanza temporale inferiore a sessanta minuti dal passaggio effettivo (documentato da monitoraggio in continuo sui mezzi adibiti al servizio). Il Comune segnala all'Appaltatore la data e l'orario di verifica, in modo che possa partecipare anche un suo rappresentante, ma indica l'area solo nei sessanta minuti antecedenti la verifica. Il mancato rispetto degli *standard* di qualità può dare adito all'applicazione di una penale da parte del Comune.



14. Le modalità dello spazzamento (misto, manuale e manuale pomeridiano) e le frequenze suddivise per area sono indicate nell'Allegato 6 del progetto.

Art. 70 Spazzamento misto

1. Il presente articolo si riferisce allo spazzamento misto (meccanizzato con supporto dell'operatore a terra) e integra le disposizioni generali contenute nell'Art. 69.
2. Lo spazzamento misto deve essere effettuato con autospazzatrici idonee e adeguate al contesto in cui ne è previsto l'impiego, coadiuvate ove occorra da addetti che precedono il mezzo muniti di idonei strumenti funzionali a un'efficace attività di pulizia.
3. Le autospazzatrici devono essere dotate di spazzole che non danneggiano la pavimentazione su cui operano e di serbatoio per l'acqua necessaria all'abbattimento delle polveri.
4. All'inizio del turno di spazzamento, l'autospazzatrice deve avere il serbatoio dell'acqua pieno. Per i successivi rifornimenti il Comune comunica i punti di prelievo di acqua. È fatto obbligo all'Appaltatore di utilizzare esclusivamente i punti di prelievo autorizzati.

Art. 71 Spazzamento manuale

1. Il presente articolo si riferisce allo spazzamento manuale e integra le disposizioni generali contenute nell'Art. 69.
2. Le attività di spazzamento manuale devono includere, a titolo esemplificativo:
 - a) la pulizia di marciapiedi, parcheggi, sedi stradali, banchine stradali entro un limite di tre metri dalla sede stradale;
 - b) la rimozione sistematica dei rifiuti giacenti su strutture e aree pubbliche con superficie erbosa, quali fioriere, vasche piantumate, aiuole e simili;
 - c) la rimozione delle deiezioni animali;
 - d) la rimozione di eventuali rifiuti pericolosi quali, per esempio, le siringhe abbandonate.

Art. 72 Svuotamento dei cestini gettacarte

1. L'Appaltatore deve, inoltre, provvedere:
 - a) allo svuotamento dei cestini gettacarte presenti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
 - b) alla fornitura e alla sostituzione dei sacchi a perdere di dimensioni adeguate al singolo cestino gettacarte.
2. La frequenza di svuotamento deve essere in genere almeno pari a quella prevista per il servizio di spazzamento. In ogni caso, lo svuotamento dei cestini presenti sull'intero territorio comunale deve garantire agli utenti continuità di utilizzo dei degli stessi evitando situazioni di cestini strabordanti.
3. L'Appaltatore deve provvedere al lavaggio dei cestini almeno mensilmente e all'asportazione, secondo necessità, di eventuali adesivi e alla cancellazione di scritte, nonché alla pulizia delle aree circostanti per un raggio di almeno venti metri.
4. A oggi il Comune conta indicativamente 600 cestini gettacarte installati sul proprio territorio. L'Appaltatore, entro e non oltre i primi due mesi di servizio, dovrà farsi carico di installare su ciascuna di queste unità un *transponder* RFID UHF, in modo da garantire la redazione di una banca dati di ciascun punto presa registrandone gli svuotamenti effettuati tramite la medesima tecnologia di rilevazione e conteggio dei conferimenti utilizzata per i RUR. La banca dati degli svuotamenti dovrà essere sempre consultabile da parte degli uffici Comunali, fungendo da strumento di verifica della bontà del servizio reso.

Art. 73 Controllo del territorio

1. L'Appaltatore esercita in maniera continuativa e sull'intera estensione del territorio comunale l'attività di controllo rispetto al mantenimento del decoro urbano e di un elevato *standard* di igiene ambientale. Questa attività si declina in diverse azioni che possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
 - a) controllo della correttezza delle esposizioni, in termini di rispetto degli orari e degli spazi di esposizione, del corretto uso delle attrezzature fornite e della conformità dei materiali conferiti. Si tratta di una verifica che coinvolge principalmente l'utente e l'operatore di raccolta e che può includere anche una parte di comunicazione all'utenza, oltre ad un supporto alle forze di polizia locale in caso di illecito;
 - b) controllo dell'igiene urbana delle aree pubbliche quali strade, marciapiedi, parchi, piste ciclabili e del mantenimento del decoro e della funzionalità dei cestini gettacarte e dei cassonetti stradali. È un'attività che coinvolge tutto il personale operativo dell'Appaltatore, il quale, operando su tutto il territorio, ha la sensibilità di quanto avviene quotidianamente. In caso di rilevamento di alcun



tipo di problema (come ad esempio il rinvenimento di rifiuti abbandonati, discariche abusive, danneggiamento ai contenitori e all'arredo urbano in generale, presenza di rifiuti e detriti sulla carreggiata, possibili fonti di contaminazione delle matrici ambientali) l'impresa dovrà informare immediatamente il Comune ed eventualmente attivare la squadra di pronto intervento;

- c) controllo delle utenze e del materiale in ingresso nel CCR, con particolare attenzione ai rifiuti di origine non domestica e al rispetto dei criteri quantitativi e qualitativi dei rifiuti assimilati previsti dal Comune. Qualsiasi utenza che facesse uso improprio della struttura o che possa comportare un danno economico (inquinamento delle frazioni raccolte in maniera differenziata, conferimento anomalo di rifiuti pericolosi e inerti, sottrazione di materiale stoccato all'interno del perimetro) dovrà essere prontamente segnalata al Comune;
 - d) videocontrollo tramite i dispositivi mobili di videosorveglianza di proprietà del Comune di Oristano. L'Appaltatore è tenuto a riposizionare, su indicazione del Comune, le due telecamere di cui questo è dotato per il monitoraggio del fenomeno dell'abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio. Il posizionamento dei dispositivi viene inequivocabilmente scelto dal Comune, che ne può disporre la modifica con frequenza quindicinale o all'occorrenza secondo le indicazioni del Comando di Polizia Locale. Rimane inteso che, qualora l'Appaltatore fornisse ulteriori unità in dotazione al Comune per incrementare il numero di punti di videocontrollo, quanto sopra riportato si estende anche alle unità aggiuntive indicate in sede di offerta tecnica.
2. Mensilmente l'Appaltatore dovrà redigere e trasmettere all'ufficio comunale competente un report relativo alle misure di controllo messe in campo e allo *status quo* del territorio comunale, incluse le attrezzature e le strutture interessate dalle lavorazioni previste nell'appalto.

Art. 74 Pulizia e spurgo di sistemi di deflusso di acque bianche

1. L'Appaltatore deve effettuare la pulizia e lo spurgo di sistemi stradali di deflusso di acque bianche in corpi idrici superficiali ricadenti in aree pubbliche o soggette a uso pubblico, previa predisposizione, in accordo con il Comune, del relativo programma annuale degli interventi.
 2. Per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, l'Appaltatore deve provvedere all'approntamento di un idoneo cantiere mobile, collocando e successivamente rimuovendo l'apposita segnaletica stradale e gli eventuali sbarramenti provvisori del traffico, in accordo con il Comando di Polizia Locale.
 3. La pulizia deve essere eseguita da un'apposita squadra di operatori dotata di idonea attrezzatura meccanica aspirante quali, autobotte di spurgo dotata di Canal-jet (sistema di lavaggio a alta pressione) e pompa di aspirazione e deve prevedere di norma le seguenti fasi:
 - a) allestimento del cantiere mobile in sicurezza;
 - b) rimozione della griglia con messa in luce dell'interno del manufatto;
 - c) ispezione visiva del pozzetto e documentazione fotografica digitale;
 - d) pulizia;
 - e) corretta chiusura con relativo coperchio o griglia;
 - f) smontaggio del cantiere e passaggio all'elemento successivo.
- Una volta ultimato l'intervento, l'area dovrà risultare sgombra e completamente pulita.
4. Devono essere eseguiti interventi di pulizia superficiale per un minimo di 2.000 unità/anno e interventi di pulizia approfondita per un minimo di 360 unità/anno. Per pulizia superficiale, si intende l'ordinaria operazione di sollevamento della griglia, aspirazione dei rifiuti giacenti nella prima camera e lavaggio della stessa con acqua o soluzioni detergenti. Per pulizia approfondita, si intende l'operazione effettuata sull'intero manufatto, con aspirazione e lavaggio delle tre camere di cui si compone il sistema di deflusso, incluso il prelievo meccanizzato e manuale di eventuali rifiuti occludenti la tubazione di mandata e il lavaggio in pressione della stessa con attrezzatura tipo Canal-jet.
 5. Il servizio deve garantire la rimozione di sassi e di qualunque altro materiale eventualmente giacente nei pozzetti o nelle caditoie, anche se pesante o ingombrante, quando anche di difficile asportazione con l'ausilio dei normali mezzi impiegati.
 6. Il materiale proveniente dalla pulizia deve essere trasportato presso idonei impianti di trattamento autorizzati.
 7. Nelle vie non accessibili agli appositi automezzi, lo spurgo deve essere comunque effettuato manualmente.
 8. Gli automezzi, i mezzi operativi e le attrezzature impiegate devono avere caratteristiche tecniche adeguate al servizio, risultare sempre in perfetta efficienza e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente, oltre che delle previsioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada e di tutte le altre norme vigenti in materia*) e s. m. e i. e di tutte le altre norme vigenti in materia.



9. In caso di necessità e su richiesta scritta del Comune, l'Appaltatore deve garantire il pronto intervento di pulizia e spurgo di pozzetti e caditoie stradali, comunque non oltre ventiquattro ore dall'ordine.
10. Sono compresi nel corrispettivo contrattuale 2 interventi all'anno per ciascuno dei 360 pozzetti e caditoie stradali.

Art. 75 Diserbo

1. L'attività di diserbo consiste nell'asportazione delle specie vegetali infestanti in corrispondenza della sede stradale, della superficie dei marciapiedi e di manufatti quali isole salvagente, barriere spartitraffico, scalinate, aiuole attigue alle aree di parcheggio posti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Obiettivo del servizio è mantenere lo stato di decoro e di funzionalità delle superfici soggette a inverdimento incontrollato e indesiderato.
2. Alla luce della crescente sensibilità ambientale e della tendenza al graduale abbandono di prodotti diserbanti chimici, si sottolinea che sussiste la possibilità che in corso di appalto alcuni prodotti oggi utilizzabili potrebbero essere banditi per il loro uso su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. L'Appaltatore è tenuto a aggiornarsi su eventuali adeguamenti rispetto ai prodotti autorizzati dal Ministero della Salute.
3. Il servizio deve essere reso prioritariamente con diserbo meccanico, con una frequenza minima pari a sei interventi annui su tutto il territorio.
4. L'Appaltatore deve presentare annualmente al Comune un piano di diserbo illustrante le aree, la frequenza e la tempistica indicativa di intervento, oltre alla modalità operativa proposta anche con riferimento alle malerbe. Si ammettono modalità di intervento tradizionale (con utilizzo di prodotti fitosanitari), alternativi (piro diserbo, acido pelargonico, ecc.) o integrati, a patto che la frequenza sia idonea al tempo e allo spettro di azione della soluzione individuata.
5. Le aree interessate sono quelle oggetto di spazzamento, il cui dettaglio è contenuto nell'Allegato 6 del progetto.
6. Per ogni intervento proposto in sede di offerta tecnica di tipo alternativo a quello meccanico, l'attività di diserbo dovrà comunque rispettare quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale del Comune n° 17 del 22/08/2019 (Allegato 10 del progetto) o dal Regolamento Comunale in materia che sarà successivamente emanato.
7. Le aree trattate con prodotti diserbanti con azione residuale ammessi dal Ministero della Sanità per l'impiego in aree pubbliche non agricole dovranno avere una frequenza massima variabile da zona a zona, come disposto dall'ordinanza di cui sopra. Eventuali proposte migliorative dovranno contemplare, quindi, o un incremento del numero di trattamenti meccanici o un trattamento integrativo a quello meccanico, anche a seconda della zona specifica di intervento.
8. Gli interventi di tipo alternativo a quello meccanico sono aggiuntivi e non sostitutivi a quanto espresso al comma 3.

Art. 76 Monitoraggio dei conferimenti e della qualità dei rifiuti

1. Durante le operazioni di svuotamento e di prelievo dei rifiuti, è compito dell'Appaltatore verificare eventuali errori di conferimento da parte degli utenti. In caso di errori, l'Appaltatore deve apporre sui contenitori un talloncino indicante le irregolarità riscontrate. A fine turno di raccolta, l'Appaltatore deve trasmettere via e-mail al Comune un *report* dettagliato delle irregolarità riscontrate e dei luoghi interessati.
2. Oltre a quanto indicato al comma 1, l'Appaltatore deve attivare un sistema di controlli finalizzato a evidenziare eventuali criticità del servizio, per definire i miglioramenti da apportare con i seguenti obiettivi:
- a) educare e informare la popolazione circa le corrette modalità di gestione dei propri rifiuti;
 - b) individuare i soggetti presunti responsabili di conferimenti non corretti dei propri rifiuti.
- Il predetto sistema di controllo deve essere attuato attraverso campagne verifica a campione, durante le quali i contenitori esaminati sono fotografati nel loro insieme per evidenziare errori di conferimento o conferimenti all'esterno dei contenitori medesimi. I contenitori oggetto del controllo vengono aperti e ispezionati così da verificare la presenza di "materiale non conforme". Per ogni controllo, l'Appaltatore deve compilare una scheda indicante il punto ove si trovano i contenitori, la data in cui viene effettuato il controllo, chi sono gli operatori che li effettuano, le foto del contenitore e mettere tali schede a disposizione del Comune. L'Appaltatore deve svolgere ogni anno un minimo di due campagne di controllo, a distanza di almeno tre mesi l'una dall'altra, con le modalità sopra riportate. Almeno una campagna dovrà essere svolta nei mesi di luglio o agosto. Le campagne devono coinvolgere un campione significativo complessivo pari almeno al 20% dei contenitori presenti sul territorio. In esito alle campagne, l'Appaltatore deve consegnare al Comune apposito *report* entro cinque giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di monitoraggio. L'Appaltatore deve comunicare al Comune la data di inizio di ciascuna campagna di



monitoraggio con preavviso di quindici giorni. Ogni campagna di monitoraggio si deve concludere entro quindici giorni dalla data di inizio.

3. Al fine di informare il Comune circa il raggiungimento degli obiettivi dell'appalto, inoltre, l'Appaltatore deve eseguire ogni sei mesi analisi merceologiche dei RUR con lo scopo di accertare la presenza di frazioni differenziabili e procedere con azioni di ottimizzazione del servizio. L'Appaltatore deve eseguire un numero minimo di due analisi merceologiche ogni anno, a distanza di almeno tre mesi l'una dall'altra, per un totale di almeno 200 kg di materiale indifferenziato quale campione di partenza esaminato.

Art. 77 Redazione del bilancio sociale e ambientale del servizio

1. L'Appaltatore è tenuto a redigere ogni anno il bilancio sociale e ambientale del servizio in appalto comprendente:

- a) l'illustrazione dell'identità aziendale;
- b) la presentazione della politica di responsabilità sociale e ambientale con i rilevatori indicatori di valutazione della *performance*;
- c) la descrizione dell'organizzazione che è stata attivata e delle iniziative che sono state svolte per l'attuazione della politica di responsabilità sociale e ambientale;
- d) l'indicazione dei costi che sono stati sostenuti per l'attuazione della politica di responsabilità sociale e ambientale e la descrizione di come sono state impiegate le risorse;
- e) il piano di miglioramento dei profili sociali e ambientali del servizio.

2. L'Appaltatore consegna copia del bilancio al Comune entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Su richiesta del Comune, l'Appaltatore redige una sintesi del bilancio idonea per la pubblicazione e la fruizione da parte degli utenti. La pubblicazione ha luogo sul sito internet del Comune a sue cure e spese previa approvazione del testo della predetta sintesi.

Art. 78 Redazione della carta dei servizi

1. L'Appaltatore deve redigere la carta dei servizi. Essa deve enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione delle utenze per le comunicazioni con l'Appaltatore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.

2. La carta deve rappresentare, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. Essa deve contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, alle condizioni di tutela delle utenze, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.

3. L'Appaltatore deve eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal Capitolo e dalla normativa vigente, dando adempimento, quindi, anche a quanto prescritto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La carta dei servizi deve essere elaborata dall'Appaltatore con contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.

5. Essa deve comprendere almeno la trattazione dei seguenti argomenti:

- a) validità e diffusione della carta;
- b) profilo aziendale;
- c) principi fondamentali;
- d) *standard* di qualità del servizio;
- e) raccolta dei RUR;
- f) raccolta dei rifiuti differenziati;
- g) comportamento del personale;
- h) tutela dell'utenza e procedure di reclamo e di rimedio;
- i) valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

6. Il documento deve avere dimensioni di 15 x 21 cm (o formato simile, da concordare con il Comune), essere autocopertinato, composto di un adeguato numero di pagine e impaginato in quadricromia. Il testo deve essere corredato di immagini per rendere chiari e più facilmente percepibili i concetti espressi.

7. L'Appaltatore deve provvedere alla stampa in quadricromia di un numero idoneo di copie della carta dei servizi e alla consegna a tutti gli utenti domestici e non domestici. L'Appaltatore deve consegnare, inoltre, un adeguato numero di copie della carta dei servizi al Comune da tenere a disposizione del pubblico.

8. L'Appaltatore deve produrre una versione della carta dei servizi in formato elettronico idonea alla stampa e una versione della carta dei servizi in formato elettronico destinata alla diffusione via *internet* sui siti *web* del Comune e dell'Appaltatore, al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti del documento, così come previsto dalla Legge.



Art. 79 Servizio informativo telefonico

1. Al fine di agevolare gli utenti nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, l'Appaltatore è tenuto a istituire un servizio informativo telefonico denominato "numero verde" gratuito per gli utenti anche da cellulare. Il "numero verde" deve essere organizzato con attrezzature e personale in numero adeguato e sufficiente per assicurare un servizio esaustivo. Il personale deve possedere adeguati requisiti di professionalità e di esperienza. Il servizio deve essere attivo con operatore dalle ore 9 alle ore 18 dal lunedì al sabato. Nei restanti momenti, deve essere attiva una segreteria telefonica con registrazione dei messaggi degli utenti. Ai messaggi registrati dalla segreteria, l'Appaltatore deve dare risposta agli utenti entro due giorni, fatti salvi i casi in cui le circostanze richiedano una risposta in tempi più brevi che l'Appaltatore è tenuto a dare.
2. Attraverso il servizio, gli utenti devono poter:
 - a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali;
 - b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c) prenotare i servizi a chiamata;
 - d) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura dei centri comunali di raccolta;
 - e) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.
3. Il servizio deve essere svolto con il supporto di un *software* che consenta:
 - a) di registrare l'apertura della chiamata (all'atto della telefonata dell'utente) e la sua chiusura (a seguito della avvenuta esecuzione, da parte dell'Appaltatore, del servizio richiesto o dell'attività per rimediare al disservizio);
 - b) di archiviare le informazioni sulle chiamate, quali i dati identificativi dell'utente, il tipo di informazioni richieste, il disservizio lamentato, ecc.;
 - c) di produrre statistiche sulle chiamate con riferimento a tipologia di utenza (domestiche e non domestica), tipologia di informazioni richieste, dei disservizi o di altri eventi segnalati (indicando quali). Le statistiche devono essere consegnate al Comune ogni sei mesi corredate di una relazione esplicativa;
 - d) l'accesso da remoto ai suddetti registrazioni e archivi da parte del Comune.
4. Alle segnalazioni di disservizi, l'Appaltatore deve dare rimedio entro ventiquattro ore dalla chiamata dell'utente, salvo il caso in cui, la natura del disservizio sia tale da richiedere un intervento urgente, immediato, tempestivo.

Art. 80 Campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti

1. L'Appaltatore deve condurre in ogni anno dell'appalto almeno una campagna di comunicazione e di informazione per sensibilizzare tutti gli utenti, inclusi i turisti, affinché gli stessi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del Capitolo. Le campagne devono essere eseguite almeno attraverso i seguenti interventi:
 - a) la realizzazione di adeguato materiale informativo (a titolo esemplificativo, *mailing*, affissioni, conferenze stampa, comunicati stampa da diffondere ai mezzi di comunicazione locali). L'Appaltatore deve prevedere materiale informativo tradotto per i turisti stranieri nelle lingue delle nazionalità maggiormente presenti;
 - b) l'organizzazione di momenti di concertazione con i principali portatori di interesse territoriale, a seconda anche dell'argomento trattato (per esempio compostaggio, prevenzione rifiuti, qualità dei materiali, ecc.);
 - c) lo svolgimento di azioni di animazione territoriale (corsi di formazione, serate pubbliche, punti informativi, ecc.) e di controlli sui rifiuti conferiti e sull'autocompostaggio;
 - d) l'organizzazione di eventi di richiamo per la cittadinanza e/o di diffusione di buone pratiche;
 - e) interventi nelle scuole presenti sul territorio.
2. L'Appaltatore deve ideare l'immagine grafica coordinata, il *layout* e lo *slogan* delle campagne, anche in accordo con il Comune.
3. Gli interventi di informazione e di comunicazione devono essere diversificati per ciascun anno e finalizzati a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) trasferire alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche tutte le nozioni per potere utilizzare correttamente e efficacemente i servizi oggetto dell'appalto;
 - b) ridurre la quantità totale di rifiuti urbani prodotti;
 - c) ridurre la quantità di rifiuti conferiti alle operazioni di smaltimento;
 - d) promuovere la diffusione dell'autocompostaggio;



- e) aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato per raggiungere gli obiettivi di Legge e del Capitolato;
- f) instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali portatori di interessi del territorio;
- g) aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e ambientale delle proprie scelte in materia di acquisto di beni di consumo e di corretta gestione dei rifiuti;
- h) far conoscere i risultati raggiunti nel corso degli anni in termini di riduzione del totale dei rifiuti prodotti, raccolta differenziata e recupero dei materiali.

Il Comune può richiedere all'Appaltatore di attivare delle azioni specifiche di promozione del centro comunale di raccolta (quali, per esempio, concorsi a premi, tessere a punti, ecc.).

3. L'Appaltatore deve inoltre:

- a) organizzare e gestire una giornata ecologica all'anno caratterizzata da eventi pulizia del territorio al fine di coinvolgere attivamente il maggior numero di cittadini con un'attenzione particolare al coinvolgimento degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune interessato. La giornata deve essere realizzata almeno in ciascun Comune sede di scuole;
- b) disporre di personale in quantità adeguata alla buona riuscita del progetto in possesso di adeguati requisiti di competenze e di esperienza in materia di comunicazione ambientale e, in generale, di gestione dei rifiuti;
- c) curare i rapporti con i Comuni per il coinvolgimento attivo dell'Amministrazione nel progetto;
- d) formulare il cronoprogramma delle azioni comunicative e di sensibilizzazione per ciascun anno di vigenza del contratto specificando dettagliatamente le iniziative che saranno realizzate.

5. L'Appaltatore deve curare particolarmente i rapporti con i vari portatori di interessi (in particolare i proprietari degli immobili, gli amministratori di condominio, i referenti da questi delegati). In caso di richiesta da parte dei Comuni, ai predetti soggetti deve essere dedicato un numero adeguato di specifici incontri di concertazione per spiegare le modalità dei nuovi servizi e veicolare, secondo quanto sarà richiesto dai Comuni, eventuali altri messaggi inerenti il buon andamento dei servizi oggetto del presente appalto. A tali incontri devono essere invitati anche il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento che possono essere presenti anche tramite propri delegati.

6. Nell'importo a base di gara sono compresi tutti i costi per l'ideazione e per la realizzazione delle campagne, quindi, anche quelli per la stampa, l'imbustamento e il recapito di materiale informativo a tutti gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti (domestiche e non domestiche).

7. Data l'importanza strategica delle campagne di comunicazione e di informazione per il buon esito della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti, le predette campagne dovranno essere affidate dall'Appaltatore a soggetti (interni o esterni all'azienda) particolarmente qualificati nel settore della comunicazione ambientale. In particolare, l'Appaltatore dovrà adibire alla prestazione un gruppo di lavoro che comprenda almeno le seguenti risorse professionali:

- 1) alla progettazione delle campagne di comunicazione e di informazione, almeno un esperto di comunicazione ambientale in possesso della laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in scienze della comunicazione e di esperienza specifica di almeno dieci anni nella progettazione di campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- 2) alla ideazione grafica del materiale comunicativo e informativo, almeno un grafico con esperienza di almeno cinque anni in grafica per campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- 3) al rapporto con i mezzi di informazione per i comunicati stampa, ecc., almeno un giornalista con esperienza specifica di almeno cinque anni in campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- 4) all'animazione territoriale (incontri pubblici, punti informativi, ecc.), almeno due animatori con esperienza di almeno dieci anni in animazione territoriale nell'ambito di campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- 5) agli interventi nelle scuole, almeno un animatore con esperienza di almeno dieci anni in interventi nelle scuole nell'ambito di campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani.

All'inizio di ogni anno contrattuale, a partire dal secondo, l'Appaltatore deve notificare al Comune:

- 1) la composizione del gruppo di lavoro i cui componenti devono essere in possesso almeno dei predetti requisiti;
- 2) le mansioni assegnate ai componenti del gruppo di lavoro e il relativo monte ore annuo;
- 3) la documentazione attestante il possesso da parte dei componenti del gruppo di lavoro dei predetti requisiti.

8. L'Appaltatore è tenuto a destinare alle campagne di comunicazione e di informazione un importo pari almeno allo 0,75% del corrispettivo contrattuale totale (e, cioè, del corrispettivo contrattuale per sette anni risultante dall'offerta economica in sede di gara per i servizi con corrispettivo a corpo). L'Appaltatore dovrà



rendicontare al Comune le spese sostenute per le singole campagne di comunicazione e di informazione producendo tutte le pezze giustificative.

Art. 81 Informazioni al pubblico sull'andamento del servizio

1. L'Appaltatore deve fornire e installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno e all'interno degli ambienti della sede principale del Municipio, delle ASL e delle scuole site nel territorio del Comune appositi cartelloni che informino che il servizio di gestione dei rifiuti è svolto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014. I cartelloni di dimensioni di almeno cm 70 x 100 devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) la dicitura "Appalto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014";
- b) i dati annuali relativi alla produzione dei rifiuti urbani (quantità espresse in kg/abitante/anno e in percentuale sul totale) suddivisi per frazione merceologica;
- c) la percentuale di raccolta differenziata;
- d) la destinazione dei rifiuti e il tipo di operazione di trattamento subita.

Il progetto dei cartelloni deve essere presentato al Comune entro tre mesi dalla stipulazione del contratto indicando anche i luoghi dove saranno collocati. Il Comune può richiedere modifiche al progetto dei cartelloni e ai luoghi di ubicazione degli stessi. L'Appaltatore deve provvedere a tali modifiche. Entro sei mesi dalla stipulazione del contratto i cartelloni devono essere collocati nei luoghi stabiliti.

2. L'Appaltatore entro un anno dall'aggiudicazione deve presentare una relazione contenente elementi utili alla definizione, da parte del Comune, di azioni per la riduzione dei rifiuti.

Art. 82 Autocompostaggio

1. L'Appaltatore deve promuovere l'adesione degli utenti all'autocompostaggio, come definito all'art. 183, comma 1, lettera e), del T.U.A.

2. L'Appaltatore deve fornire e consegnare le compostiere agli utenti che ne fanno richiesta. Le compostiere devono essere di volume adeguato alla produzione di rifiuti compostabili di ciascuna utenza. L'Appaltatore deve sostituire le compostiere che nel corso del contratto risultino non più idonee al processo di compostaggio per cause non imputabili agli utenti.

3. L'Appaltatore deve redigere l'Albo dei compostatori e, cioè, l'elenco degli utenti che hanno dichiarato di impegnarsi a eseguire l'autocompostaggio. Per la formazione dell'elenco, l'Appaltatore deve acquisire dagli utenti una dichiarazione scritta recante i seguenti dati e attestazioni dell'utente:

- a) per le utenze domestiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza;
- b) per le utenze non domestiche, ditta, codice fiscale e partita IVA, indirizzo della sede legale, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza del legale rappresentante;
- c) per le utenze domestiche e non domestiche, indirizzo del luogo dove è eseguito l'autocompostaggio, impegno a eseguire l'autocompostaggio, accettazione dei controlli sull'autocompostaggio che l'Appaltatore e il Comune svolgeranno nel luogo dove è eseguito l'autocompostaggio.

4. L'Appaltatore deve tenere costantemente aggiornato il predetto Albo e deve metterlo a disposizione del Comune.

5. L'Appaltatore è tenuto a verificare che gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori praticino correttamente l'autocompostaggio. A tal fine, l'Appaltatore esegue ogni anno un sopralluogo nel luogo dove gli utenti hanno dichiarato di eseguire l'autocompostaggio e redige apposito verbale. Il verbale è sottoscritto dall'Appaltatore e dall'utente presso il quale è stato eseguito il sopralluogo.



PARTE III – NORME TECNICHE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI CON CORRISPETTIVO A MISURA

Art. 83 Rimozione di rifiuti abbandonati (discariche abusive)

1. L'Appaltatore deve provvedere alla raccolta e al trasporto di rifiuti abbandonati di qualunque natura e provenienza, giacenti sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico, su istanza del Comune per un volume massimo convenzionale di cinque metri cubi di rifiuti per intervento, entro le quarantotto ore successive alla richiesta.
2. Qualora siano necessari l'intervento di mezzi particolari o l'esecuzione di analisi chimico fisiche o l'elaborazione di un piano di intervento specifico, i tempi di rimozione sono concordati con il Comune.
3. Qualora si tratti di rifiuti pericolosi, o presunti tali, per i quali non sia immediatamente possibile procedere alla rimozione, l'Appaltatore deve assicurare comunque la messa in sicurezza dell'area interessata entro due ore dalla segnalazione da parte del Comune. Nel caso di presenza di amianto, l'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.
4. Nel caso sia l'Appaltatore a rinvenire i rifiuti abbandonati sul territorio, ne deve dare data tempestiva comunicazione al Comune.
5. I rifiuti devono essere tenuti separati per tipologia e essere conseguentemente avviati ai trattamenti specifici.
6. Il servizio comprende l'erogazione di cinquantadue interventi. Ciascuna prestazione prevede l'impiego per sei ore di due operatori e opportuno veicolo, corrispondente al ripristino di almeno ventiquattro punti di abbandono dei rifiuti. Le squadre eroganti i servizi e circolanti sul territorio sono tenute a svolgere anche un'attività di monitoraggio, in particolare in corrispondenza dei siti in cui si rinvenivano discariche abusive con maggiore frequenza.

Art. 84 Lavaggio di cassonetti

1. L'Appaltatore deve provvedere al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori carrellati, esclusi, quindi, i mastelli, al fine di rimuovere i residui di materiale e igienizzare i contenitori medesimi.
2. Il lavaggio deve essere eseguito con prodotti in regola con la normativa comunitaria e nazionale e in possesso delle prescritte autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalle autorità competenti.

Art. 85 Altri servizi con corrispettivo a misura

1. Costituiscono altri servizi con corrispettivo a misura:
 - a) integrazioni ai servizi di base disposte ai sensi dell'art. 22 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione);
 - b) trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi.
2. I servizi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall'Appaltatore solo se il Comune ne fa richiesta scritta. In tal caso, il corrispettivo è determinato sulla base dell'impegno di personale, veicoli, mezzi e attrezzature di volta in volta concordato tra il Comune e l'Appaltatore e sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati nell'Allegato 7 del progetto. Il Comune ha la facoltà di non richiedere i servizi a misura. All'Appaltatore, in tale caso, non spettano indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo.



PARTE IV – VARIANTI MIGLIORATIVE

Art. 86 Varianti migliorative

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.lgs. 50/2016, il Comune autorizza la presentazione di varianti migliorative alla struttura e all'organizzazione dei servizi stabilita nel presente Capitolato secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Tutti i costi per realizzare le prestazioni oggetto delle varianti migliorative sono remunerati con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara.
2. Le varianti migliorative sono remunerate con il corrispettivo a corpo.

PARTE V – ALLEGATI

Allegato 1 – Quantità di rifiuti raccolti

Allegato 2 – Penali

Allegato 3 – Patto di integrità

Allegato 4 – Aree omogenee e relativi dettagli sui servizi

Allegato 5 – Gestione dei rifiuti del porto turistico di Torregrande